



Elezioni provinciali **2008**

Presentazione e ammissione delle candidature

IN APPENDICE

CIRCOSCRIZIONI

DEI COLLEGI UNINOMINALI

SOMMARIO

Premessa

Documenti necessari per la presentazione delle candidature

- 1. Formazione delle candidature** 7
- 2. Dichiarazione di presentazione delle candidature**..... 8
- 3. Documenti da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature**..... 11

Presentazione delle candidature..... 15

- 4. Soggetti competenti** 15
- 5. Termini** 15
- 6. Compiti dell'Ufficio elettorale centrale** 15

Esame delle candidature da parte dell'Ufficio elettorale centrale 16

- 7. Organo competente** 16
- 8. Termini**..... 16
- 9. Esame delle candidature**..... 16
- 10. Operazioni di sorteggio** 20
- 11. Comunicazione delle decisioni** 20

Rappresentanti dei gruppi dei candidati 22

- 12. Designazione**..... 22
- 13. Requisiti** 22
- 14. Organi cui va diretta la designazione** 23

Turno di ballottaggio 24

Allegato A..... 26

Elenco dei documenti per la presentazione delle candidature..... 26

Allegato B 28

Modelli 28

Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di presidente della provincia e di un gruppo di candidati alla carica di consigliere provinciale *Atto principale*..... 30

Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di presidente della provincia e di un gruppo di candidati alla carica di consigliere provinciale *Atto separato*..... 33

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di presidente della provincia 37

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale..... 38

Modello di dichiarazione dei delegati del gruppo di collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia 39

Modello di dichiarazione attestante che i gruppi sono presentati in nome e per conto di partiti o gruppi politici 40

Modello di ricevuta di deposito di una dichiarazione di presentazione delle candidature 41

Modello di dichiarazione di ulteriori collegamenti da parte del candidato alla carica di presidente della provincia ammesso al ballottaggio	42
Modello di dichiarazione dei delegati del gruppo di collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia ammesso al ballottaggio	43
Modello di dichiarazione dei delegati del gruppo di convergenza con ulteriori collegamenti in occasione del ballottaggio	44
Modello del manifesto delle candidature	45
Appendice: <i>Circoscrizioni dei collegi uninominali per l'elezione dei consigli provinciali del Friuli Venezia Giulia</i>	
PROVINCIA DI TRIESTE.....	51
PROVINCIA DI GORIZIA.....	64
PROVINCIA DI UDINE.....	71
PROVINCIA DI PORDENONE	75

Premessa

Le presenti istruzioni illustrano le fasi del procedimento elettorale concernenti la presentazione delle candidature e l'esame delle stesse da parte dell'Ufficio elettorale centrale.

La materia è disciplinata dalle leggi regionali 21 aprile 1999, n. 10, e 15 marzo 2001, n. 9. Per tutto quanto non previsto dalla disciplina regionale continuano a trovare applicazione le disposizioni statali, in particolare la legge 8 marzo 1951, n. 122, il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modifiche ed integrazioni, la legge 25 marzo 1993, n. 81 ¹, il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 ed il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per comodità di lettura, sono indicati gli estremi delle norme vigenti senza citare anche le varie norme di modifica.

¹ Nonostante l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel Friuli Venezia Giulia continuano a trovare applicazione alcuni articoli della legge 81/1993 in quanto richiamati con rinvio statico dalla normativa regionale.

Documenti necessari per la presentazione delle candidature

1. Formazione delle candidature

Le candidature per l'elezione del consiglio provinciale vanno presentate per gruppi di candidati contraddistinti da un unico contrassegno, con l'indicazione, per ogni candidato, del collegio uninominale provinciale per il quale viene proposto (articolo 3, comma 1, della legge regionale 9/2001; articolo 14, terzo comma, della legge 122/1951). La candidatura per l'elezione diretta del presidente della provincia è invece unica per l'intero territorio provinciale (articolo 2, comma 1, della legge regionale 10/1999).

Nessuno può essere candidato alla carica di presidente in più di una provincia (articolo 2, comma 2, della legge regionale 10/1999).

Chi ha ricoperto la carica di presidente della provincia per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica allo scadere del secondo mandato. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie (articolo 1 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 13).

Ogni gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla Provincia (articolo 14, secondo comma, della legge 122/1951).

Nessuno può accettare la candidatura a consigliere in più di un gruppo nella stessa provincia, né in più di due province qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno; chi già ricopre la carica di consigliere in una provincia non può presentarsi candidato in altre province (articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 267/2000).

La legge prevede che un candidato può presentarsi in più di un collegio, sino ad un massimo di tre (articolo 14, terzo comma, legge 122/1951).

Tuttavia, la presentazione dello stesso candidato in più di un collegio è influente ai fini del raggiungimento del numero minimo di candidati richiesto dalla legge per la costituzione del gruppo. In sostanza, la legge, riferendosi ai **candidati** e non alle **candidature**, vuole che il numero minimo di candidati sia raggiunto con la presentazione di un numero di persone pari ad un terzo di quello dei seggi di consigliere assegnati alla provincia. Se, quindi, un gruppo è costituito da un numero di candidati

(persone fisiche) inferiore ad un terzo dei consiglieri da eleggere, è ininfluente, ai fini della validità della costituzione del gruppo, che alcuni candidati si siano presentati in più di un collegio.

La carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di consigliere provinciale di altra provincia (articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 267/2000).

2. Dichiarazione di presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale si effettua mediante la consegna alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, costituito presso la Corte d'Appello o il tribunale del capoluogo di provincia, di apposita dichiarazione scritta² contenente i seguenti elementi essenziali:

a) contrassegno del gruppo di candidati

Il contrassegno con il quale i candidati del gruppo sono contraddistinti nei singoli collegi uninominali provinciali deve essere riprodotto, sia nell'atto principale che negli atti separati, con i colori del contrassegno presentato.

La descrizione del contrassegno deve essere analitica (con l'indicazione anche dei colori) nell'atto principale, mentre può essere sintetica nell'atto separato e nella restante documentazione;

b) candidati

Per ciascun candidato alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale deve essere indicato il nome, il cognome, l'eventuale soprannome, il luogo e la data di nascita.

Per ciascun candidato alla carica di consigliere, inoltre, deve essere indicato il collegio uninominale provinciale per il quale lo stesso viene presentato (articolo 14, terzo comma, della legge 122/1951). La legge prevede che, per ogni collegio, ciascun gruppo può designare un solo candidato.

I candidati alla carica di consigliere provinciale devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo;

c) sottoscrittori

La dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere sottoscritta (articolo 3, comma 2, della legge regionale 9/2001):

- **da almeno 200 e da non più di 400 elettori** iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100.000 abitanti;
- **da almeno 350 e da non più di 700 elettori** iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

² Si vedano i modelli di cui agli allegati nn. 1 (Atto principale) e 1-bis (Atto separato).

- **da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori** iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 500.000 abitanti.

Per ciascun sottoscrittore deve essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita (art. 32, quarto comma, del t.u. 570/1960).

Le firme dei sottoscrittori possono essere raccolte anche su fogli separati (allegato n. 1-bis), da unire all'atto principale (allegato n. 1). In questo caso è necessario che in ciascun foglio separato sia riportato il nominativo del candidato alla carica di presidente della provincia, nonché il gruppo dei candidati alla carica di consigliere provinciale ed il relativo contrassegno.

Gli elettori che non sanno o non sono in grado di sottoscrivere per impedimento fisico possono fare la loro dichiarazione di presentazione delle candidature in forma verbale, alla presenza di due testimoni, davanti ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco. La dichiarazione è allegata agli atti di presentazione delle candidature (articolo 32, quarto comma, del t.u. 570/1960).

Non può essere sottoscritta più di una dichiarazione di presentazione delle candidature (articolo 32, quinto comma, del t.u. 570/1960) sotto pena dell'ammenda da Euro 200 fino a Euro 1.000 (articolo 93, secondo comma, del t.u. 570/1960).

Il candidato di un determinato gruppo può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione di un altro gruppo; non può invece sottoscrivere la dichiarazione di presentazione del proprio gruppo, considerata l'incompatibilità che logicamente sussiste tra la qualità di candidato e quella di presentatore della propria candidatura;

d) autenticazione della firma dei sottoscrittori

La firma dei sottoscrittori è autenticata da uno dei seguenti pubblici ufficiali (articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53):

- notaio,
- giudice di pace,
- cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali,
- segretario delle procure della Repubblica,
- presidente della provincia,
- sindaco,
- assessore comunale,
- assessore provinciale,
- presidente del consiglio comunale,
- presidente del consiglio provinciale,
- presidente del consiglio circoscrizionale,
- vicepresidente del consiglio circoscrizionale,
- segretario comunale,
- segretario provinciale,

- funzionario incaricato dal sindaco,³
- funzionario incaricato dal presidente della provincia,⁴
- consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia,
- consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune.

L'autenticazione (come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera i, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del citato d.P.R., e cioè:⁴

- deve essere effettuata di seguito alla sottoscrizione;
- il pubblico ufficiale che autentica deve attestare che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante;
- il pubblico ufficiale, inoltre, deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, e deve apporre la propria firma ed il timbro dell'ufficio.

L'accertamento dell'identità del sottoscrittore avviene sulla base di un documento di identità munito di fotografia,⁵ oppure per conoscenza personale.

Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale per la presentazione delle candidature (articolo 14, comma 3, della legge 53/1990).

I pubblici ufficiali di cui all'articolo 14 della legge 53/1990 possono autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari. Tali funzionari, nel territorio di competenza, possono anche autenticare le firme di chi sottoscrive gruppi di candidati relativi alle elezioni di altra provincia, purché i sottoscrittori siano elettori di un comune della provincia.

I consiglieri comunali e provinciali possono effettuare le autenticazioni anche se candidati alle elezioni.⁶

L'Amministrazione di appartenenza può autorizzare i propri dipendenti ad effettuare le autenticazioni anche in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

³ Sembra superato l'orientamento ai sensi del quale si ritenevano competenti ad autenticare soltanto i funzionari che avevano ricevuto apposito specifico incarico e non anche quelli autorizzati alle autentiche in via generale (Tar Abruzzo, 19 luglio 2001, n. 642).

⁴ Parere 29 marzo 2002, n. 3650 della Direzione regionale per le autonomie locali. Si veda anche la circolare del Ministero dell'interno – Direzione centrale per i servizi elettorali – 12 marzo 2001, n. 16.

⁵ Non sono pertanto da ritenersi validi ai fini dell'identificazione del sottoscrittore documenti non muniti di fotografia quali, ad esempio, il codice fiscale o documenti attestanti il titolo alla pensione (Consiglio di Stato, V Sezione, 18 giugno 2001, n. 3212).

⁶ Circolare del Ministero dell'interno 28 marzo 2003, n. 22.

e) delegati di gruppo

Devono essere indicati i delegati del gruppo, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio, di designare i rappresentanti del gruppo presso ciascun Ufficio elettorale di sezione, presso i singoli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale (articolo 14, quinto comma, della legge 122/1951) e di dichiarare il collegamento del gruppo con il candidato alla carica di presidente della provincia (articolo 2, commi 3 e 9, della legge regionale 10/1999).

I delegati di un gruppo non possono essere anche delegati di un altro gruppo, anche se i gruppi in questione sono collegati allo stesso candidato presidente della provincia.

Nel caso in cui nella dichiarazione di presentazione non venga indicato quale sia il delegato effettivo e quale quello supplente, per la validità delle dichiarazioni rese in nome del gruppo vale il principio di cui all'articolo 1716 C.C. in materia di contratto di mandato, secondo il quale "se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l'affare".⁷ Pertanto, ad esempio, la dichiarazione di collegamento può essere validamente resa indifferentemente da uno dei due delegati.

In caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali è consentita la designazione delle stesse persone quali delegati della lista per le elezioni del consiglio regionale, del consiglio comunale, del consiglio circoscrizionale e del gruppo dei candidati per la elezione del consiglio provinciale.

3. Documenti da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature

Alla dichiarazione di presentazione delle candidature devono essere allegati i seguenti documenti:⁸

a) certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di un comune della provincia

I certificati possono essere anche collettivi, ossia redatti in unico atto, e sono rilasciati dal sindaco nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. In caso di ritardo, doloso o colposo, da parte del sindaco, il prefetto⁹ invia presso il comune un commissario per l'immediato rilascio dei certificati (articolo 54, comma 8, del decreto legislativo 267/2000);

⁷ Consiglio di Stato, V Sezione, 18 giugno 1996, n. 731: nel caso in cui, nell'atto di presentazione della lista, non sia stato indicato quale dei due delegati sia effettivo e quale supplente, ciascuno dei due può sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con ulteriori liste per il ballottaggio.

⁸ Gli atti ed i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature, così come tutti i documenti del procedimento elettorale, sono esenti da bollo (allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642).

⁹ Si veda in proposito l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ai sensi del quale viene conservato in capo agli organi dello Stato il controllo sui servizi dello stato civile, anagrafe, leva militare ed elettorale.

b) dichiarazioni del candidato alla carica di presidente della provincia e dei candidati alla carica di consigliere provinciale

Ciascun candidato alla carica di presidente deve dichiarare: di accettare la candidatura; il collegamento con uno o più gruppi presentati per l'elezione del consiglio provinciale; di non avere accettato la candidatura a presidente in altra provincia; di non ricoprire già la carica di presidente in altra provincia; di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000; di non avere superato il numero di mandati consecutivi consentiti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 13/1999.

La dichiarazione di collegamento con i gruppi ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione presentata dai delegati dei gruppi interessati (articolo 2, comma 3, della legge regionale 10/1999). La dichiarazione di convergenza, se mancante, non è desumibile da altri atti.¹⁰

Ciascun candidato alla carica di consigliere provinciale deve dichiarare: di accettare la candidatura; di non avere accettato la candidatura in altri gruppi della stessa provincia; di non ricoprire già la carica di consigliere in altra provincia; di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000.

La dichiarazione deve inoltre indicare il collegio uninominale provinciale per il quale viene accettata la candidatura alla carica di consigliere. Nel caso in cui un candidato venga presentato in più di un collegio, l'accettazione della candidatura può essere effettuata con un'unica dichiarazione.

Ai fini dell'ammissione del gruppo non è necessario che la dichiarazione di accettazione della candidatura sia anteriore alla data in cui risultano autenticate le firme dei sottoscrittori.¹¹

La mancanza della dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale non comporta l'esclusione del gruppo, ma solo la cancellazione del singolo candidato dal gruppo.

Le dichiarazioni sono sottoscritte rispettivamente dal candidato alla carica di presidente della provincia e dai candidati alla carica di consigliere provinciale e la firma è autenticata dai soggetti e nei modi già indicati nel precedente paragrafo. Tale autentica può essere effettuata anche da un soggetto che sia candidato nello stesso gruppo. Per i candidati che si trovano all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura è effettuata dall'Autorità diplomatica o consolare.

¹⁰ Consiglio di Stato, V Sezione, 25 gennaio 2005, n. 150, che conferma Tar Friuli Venezia Giulia, 26 settembre 2003, n. 693.

¹¹ Consiglio di Stato, V Sezione, 6 luglio 1994, n. 732 e Consiglio di Stato, V Sezione, 15 aprile 2004, n. 2152.

Chi, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (articolo 87-bis del t.u. 570/1960);

c) certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati vale quanto già detto in relazione ai certificati dei sottoscrittori;

d) dichiarazione di collegamento resa dai delegati dei gruppi

Per quanto riguarda tale dichiarazione e la convergenza con l'analoga dichiarazione resa dai candidati alla carica di presidente della provincia, vale quanto già detto alla lettera b);

e) contrassegno del gruppo di candidati

il contrassegno deve essere disegnato su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, o stampato in modalità CMYK, in due misure diverse, una del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle candidature) e l'altra del diametro di cm. 2 (per la riproduzione sulle schede di votazione). Il contrassegno deve essere presentato in triplice esemplare per entrambi i formati, può essere anche figurato, e viene riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato.

Eventuali diciture del contrassegno devono risultare circonscritte dal cerchio. Inoltre, è necessario che i contrassegni siano perfettamente identici in entrambe le misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore.

I contrassegni non devono essere identici o facilmente confondibili con quelli di altri gruppi di candidati già presentati o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici. Non possono essere usati, da parte di soggetti non autorizzati, contrassegni che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento. Infine, è vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa (articolo 33 del t.u. 570/1960).

I gruppi possono essere contraddistinti con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che si è costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali. In tal caso, alla dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione¹² sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o se-

¹² Si veda il modello di cui all'allegato n. 5.

gretari nazionali, ovvero da rappresentanti da loro appositamente incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che i gruppi sono presentati in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 132/1993);¹³

f) programma amministrativo

Nel caso in cui più gruppi siano collegati con lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia, deve essere presentato il medesimo programma amministrativo. Il programma è affisso all'albo pretorio della provincia (articolo 2, comma 2, della legge regionale 10/1999; articolo 3, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81).

Non è necessario che il programma amministrativo sia sottoscritto, in quanto non contiene una dichiarazione di volontà, ma è la semplice esternazione di intenti programmatici. Inoltre, dato che le norme non richiedono un contenuto minimo, si ritiene ammissibile sotto il profilo formale un programma del tutto generico e privo di riferimenti alla consultazione elettorale.¹⁴

¹³ Si ritiene che la disposizione trovi applicazione anche per l'utilizzo di contrassegni di partiti o gruppi politici che hanno propri rappresentanti eletti nel Consiglio regionale.

¹⁴ Consiglio di Stato, V Sezione, 25 maggio 1998, n. 688.

Presentazione delle candidature

- 4. Soggetti competenti** La presentazione – intesa come “materiale” consegnata all’organo competente – delle candidature, con i relativi allegati, viene effettuata presso la segreteria dell’Ufficio elettorale centrale. Nel silenzio della legge, la presentazione può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, da uno o più candidati o sottoscrittori, dai delegati del gruppo.
- 5. Termini** La presentazione è effettuata **dalle ore 8.00 del 30° giorno alle ore 12.00 del 29° giorno antecedente la data della votazione** (articolo 14 della legge 122/1951). Al fine di assicurare l’esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, è opportuno che la segreteria dell’Ufficio elettorale centrale resti aperta, nel primo giorno, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
- 6. Compiti dell’Ufficio elettorale centrale** La segreteria dell’Ufficio elettorale centrale rilascia, per ogni gruppo di candidati depositato, una ricevuta nella quale sono indicati il giorno e l’ora di deposito e l’elenco di tutti gli atti depositati.
- La segreteria non può rifiutarsi di ricevere le dichiarazioni di presentazione delle candidature e i relativi allegati, anche quando ritiene che la documentazione sia irregolare, incompleta o presentata oltre il termine. È, tuttavia, necessario indicare le irregolarità riscontrate.
- In caso di presentazione tardiva fa fede l’ora indicata dalla segreteria nella ricevuta rilasciata ai presentatori e negli atti stessi. La segreteria prende nota dell’identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati ovvero dei delegati, per consentire all’Ufficio elettorale centrale di comunicare i propri provvedimenti.

Esame delle candidature da parte dell'Ufficio elettorale centrale

7. Organo competente Organo competente all'esame ed all'ammissione delle candidature è la Corte d'appello del capoluogo della provincia o il tribunale del capoluogo della provincia, che si costituisce in Ufficio elettorale centrale (articolo 13 della legge 122/1951). L'Ufficio è composto da cinque magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente della Corte d'appello o del tribunale, entro 5 giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali. Un cancelliere viene designato ad esercitare le funzioni di segretario.

Anche se la legge nulla prevede in proposito, il presidente della Corte d'appello o del tribunale, a suo giudizio, può nominare dei supplenti per la sostituzione dei titolari in caso di assenza o di impedimento.

Nonostante la legge non la preveda espressamente come causa di incompatibilità, si ritiene, analogamente a quanto previsto per le commissioni elettorali circondariali, che sussista l'obbligo di astensione per il componente l'Ufficio che deve valutare l'ammissibilità del gruppo che lui stesso ha sottoscritto.¹⁵

8. Termini Le operazioni devono essere ultimate improrogabilmente **entro il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle candidature** (articolo 33 del t.u. 570/1960). Al fine di assicurare il rispetto di tale termine, è opportuno che l'Ufficio adotti le proprie determinazioni mano a mano che le candidature vengono depositate.

9. Esame delle candidature L'esame delle candidature consiste nelle seguenti operazioni:

a) controllo della data e dell'ora di presentazione

L'Ufficio controlla se la presentazione delle candidature è avvenuta entro il termine previsto (ore 12.00 del ventinovesimo giorno precedente la data della votazione). Se le candidature sono state presentate oltre il termine, le dichiara non valide.

¹⁵ Consiglio di Stato, V Sezione, 6 luglio 1994, n. 732 e Tar Abruzzo, 5 novembre 1993, n. 537. Secondo la citata giurisprudenza, l'obbligo di astensione opera non solo quando il componente della Commissione deve valutare l'ammissibilità della lista che ha sottoscritto, ma anche quando è chiamato a valutare l'ammissibilità di una lista "concorrente".

Il superamento per alcuni minuti del termine, dovuto a un ritardo nella consegna da parte del comune dei certificati elettorali a causa del malfunzionamento dei macchinari, non costituisce motivo sufficiente per l'esclusione del gruppo;¹⁶

b) controllo della dichiarazione di presentazione

L'Ufficio verifica che la dichiarazione di presentazione delle candidature riporti, nell'atto principale ed in quelli separati, il contrassegno del gruppo, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale, nonché dei sottoscrittori.

La dichiarazione di presentazione delle candidature priva degli elementi essenziali viene esclusa.¹⁷

La necessità che tutti i modelli utilizzati per la presentazione delle candidature riportino gli elementi essenziali sopra indicati non deriva da un eccessivo rigore formale, ma risponde invece all'esigenza sostanziale di garantire che le candidature siano state formate prima della raccolta delle firme e siano quindi conosciute dai sottoscrittori nel momento in cui l'atto di presentazione viene firmato.¹⁸

L'articolo 32 del t.u. 570/1960, laddove disciplina in modo dettagliato le modalità di presentazione delle candidature, prescrive il rigoroso rispetto di adempimenti inquadabili nella categoria giuridica delle cc.dd. "forme sostanziali" o "vincolate". Si tratta di formalità procedurali che non ammettono equipollenti in quanto soltanto il loro preciso rispetto costituisce per l'ordinamento la prova dell'avvenuto perseguimento di un determinato obiettivo, costituente il "valore" giuridicamente tutelato;

c) controllo delle sottoscrizioni e dei certificati elettorali

L'Ufficio controlla:

- 1) il numero delle firme contenute nell'atto principale e negli atti separati;
- 2) che le firme siano regolarmente autenticate;
- 3) che siano stati presentati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di un comune della provincia.

¹⁶ Consiglio di Stato, V Sezione, 12 aprile 2001, n. 2297.

¹⁷ Il T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 23 luglio 2002, n. 582 ha ritenuto legittima la decisione di una Sottocommissione elettorale circondariale di esclusione di una lista di candidati il cui numero di sottoscrittori era risultato inferiore a quello prescritto, in quanto diciotto firme erano state apposte su di un modulo non recante né il contrassegno della lista, né il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita di tutti i candidati. Nel caso di specie, dato il carattere essenziale degli elementi mancanti, la Sottocommissione non ha compiuto alcun accertamento ulteriore, né ha consentito alcuna integrazione documentale.

¹⁸ Si veda, ad esempio, Consiglio di Stato, V sezione, 22 febbraio 2001, n. 1008; Consiglio di Stato, V Sezione, 28 gennaio 2005, n. 187; Consiglio di Stato, V Sezione, 3 marzo 2005, n. 835; Consiglio di Stato, V Sezione, 4 marzo 2005, n. 856; Consiglio di Stato, V Sezione, 23 settembre 2005, n. 5011.

L'Ufficio depenna i sottoscrittori la cui firma non è stata regolarmente autenticata e quelli per i quali non risulta documentato il requisito di elettore di un comune della provincia. Nel caso in cui lo stesso soggetto abbia sottoscritto la dichiarazione di presentazione di più gruppi, l'Ufficio ritiene valida solo la sottoscrizione per il gruppo presentato per primo.¹⁹

Quando, compiute tali verifiche, il gruppo risulta presentato da un numero di elettori inferiore a quello prescritto, lo stesso viene escluso. Il gruppo viene escluso anche quando il numero dei sottoscrittori risulta superiore al limite massimo prescritto dalla legge.

Per quanto riguarda i certificati elettorali dei sottoscrittori, va precisato che la presentazione degli stessi oltre il termine prescritto, quando il ritardo sia giustificato in base a cause di forza maggiore o fatto di terzi (ad esempio, ritardata consegna dei certificati da parte del comune), non può portare all'automatica esclusione della lista.²⁰

Si consideri, inoltre, che i certificati possono essere consegnati anche oltre il termine ultimo di presentazione e fino al momento della trasmissione degli atti all'Ufficio, oppure essere consegnati dai presentatori direttamente all'Ufficio o, infine, essere acquisiti da parte dell'Ufficio stesso entro un termine prefissato;²¹

d) esame del gruppo e dei singoli candidati

L'Ufficio effettua i seguenti controlli:

1) numero dei candidati

Accerta che il gruppo abbia un numero di candidati non inferiore ad un terzo dei consiglieri da eleggere.

In proposito si tenga presente quanto detto al paragrafo 1: se un gruppo è costituito da un numero di candidati (persone fisiche) inferiore ad un terzo dei consiglieri da eleggere, è influente, ai fini della validità della costituzione del gruppo, che alcuni candidati si siano presentati in più di un collegio.

Se i candidati sono in numero inferiore ad un terzo dei consiglieri da eleggere, il gruppo viene escluso;

2) controllo del numero delle candidature per ogni singolo candidato

Controlla se nel gruppo sono compresi candidati presentati in più di tre collegi.

Se tale ipotesi si verifica, l'Ufficio elimina le candidature per quei collegi che sono stati indicati per ultimi a favore dello stesso candidato;

¹⁹ Tar Friuli Venezia Giulia 16 dicembre 1993, n. 605.

²⁰ Consiglio di Stato, V Sezione, 24 febbraio 1999, n. 209; Consiglio di Stato, V Sezione, 28 aprile 1999, n. 505; Cons. Giust. Amm., 6 agosto 2002, n. 510.

²¹ Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 30 novembre 1999, n. 23. Si veda, inoltre, la circolare del Ministero dell'interno 28 marzo 2003, n. 22.

3) dichiarazioni dei candidati

Verifica se i candidati alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale hanno presentato la dichiarazione di accettazione della candidatura, contenente l'esplicita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000. Nella dichiarazione di accettazione i candidati alla carica di presidente della provincia devono inoltre dichiarare di non aver accettato analoga candidatura in altra provincia (art. 3 della legge 81/1993).

La mancata dichiarazione di non essere stato eletto consigliere in altra provincia non è causa legittima di ricusazione.²² Mentre la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000 – oltre a essere espressamente contemplata dall'articolo 32 del t.u. 570/1960 – richiama dei requisiti che devono essere posseduti dal candidato al momento della presentazione della candidatura, costituendo cause ostative alla stessa, l'attestazione di non essere stato eletto consigliere in altra provincia è rilevante solo ai fini della successiva verifica in ordine alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

L'Ufficio verifica, inoltre, l'esistenza della reciproca dichiarazione di collegamento del candidato alla carica di presidente della provincia e dei delegati dei gruppi collegati (articolo 2, comma 3, della legge regionale 10/1999); la mancanza della dichiarazione di convergenza comporta la ricusazione del gruppo;

4) certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali

Verifica se sono stati presentati, per tutti i candidati, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica. I candidati privi di tali requisiti, o per i quali non è stata presentata la prescritta documentazione, sono cancellati dal gruppo;

5) confronto dei nomi dei candidati dei vari gruppi

Confronta i nomi dei candidati dei vari gruppi al fine di cancellare i candidati compresi in altro gruppo già presentato.

Il gruppo viene escluso se, per effetto delle cancellazioni di cui ai numeri 3), 4) e 5), il numero dei candidati compresi nello stesso risulta inferiore a quello minimo prescritto;

e) esame dei contrassegni

L'Ufficio ricusa i contrassegni:

²² Consiglio di Stato, V Sezione, 17 maggio 1996, n. 574 e Tar Puglia, I Sezione, 8 agosto 2000, n. 3486.

- 1) identici o facilmente confondibili con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici o con il contrassegno di altro gruppo già presentato nella medesima consultazione. Nel valutare la confondibilità del contrassegno, l'Ufficio deve tenere conto della normale diligenza dell'elettore medio.²³ Nel caso di contrassegni che comprendono elementi tipici dei simboli di determinate formazioni politiche, l'Ufficio, nel valutare la confondibilità tra segni distintivi simili, deve operare in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi grafici essenziali;²⁴
- 2) che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate con apposita attestazione.
- 3) che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa.

Ricusato un contrassegno, l'Ufficio ne dà notizia ai delegati del gruppo, invitandoli a presentare un nuovo contrassegno **entro il 26° giorno antecedente la data della votazione**, non oltre l'ora che sarà comunicata dall'Ufficio (articolo 33, terzo comma, del t.u. 570/1960).

L'Ufficio si riunisce nuovamente, entro il 26° giorno antecedente la data della votazione, per sentire eventualmente i delegati dei gruppi contestati o modificati, per prendere visione dei nuovi documenti e deliberare sulle modifiche eseguite.

Se il nuovo contrassegno non viene presentato o se non risponde alle condizioni previste dalla legge, o se non viene presentata l'attestazione di cui al precedente punto 2), il gruppo viene escluso.

10. Operazioni di sorteggio

Dopo essersi pronunciato definitivamente sull'ammissione di tutti i gruppi presentati, l'Ufficio assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, procedendo al sorteggio dei nominativi dei candidati ammessi, alla presenza dei delegati dei gruppi appositamente convocati. Con le stesse modalità assegna un numero progressivo a ciascun gruppo ammesso mediante apposito, distinto, sorteggio (articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 132/1993).

Sulle schede di votazione e sul manifesto delle candidature i nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia sono riportati secondo l'ordine del sorteggio, con a fianco i contrassegni dei gruppi, riprodotti secondo l'ordine del relativo sorteggio.

11. Comunicazione delle decisioni

L'Ufficio elettorale centrale:

- a) procede, per mezzo del Servizio elettorale della Regione, alla stampa, per ciascun collegio uninominale provinciale, del manifesto (vedi alle-

²³ Consiglio di Stato, V sezione, 28 marzo 1999, n. 344 e Tar Veneto, I Sezione, 2 dicembre 2002, n. 6463.

²⁴ Tar Veneto, I Sezione, 16 gennaio 2002, n. 75.

gato n. 9) contenente l'elenco nominativo dei candidati, con i rispettivi contrassegni e secondo il numero d'ordine risultato dal sorteggio; il manifesto è inviato ai sindaci dei comuni dei singoli collegi della provincia per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno anteriore alla data della votazione (articolo 17, primo comma, n. 1, della legge 122/1951);

- b) trasmette al Servizio elettorale della Regione, per la stampa delle schede di votazione, i contrassegni (quelli di cm 2 di diametro), nonché il verbale di ammissione dei gruppi ed il verbale relativo al sorteggio (articolo 17, primo comma, n. 2, della legge 122/1951).

Qualora in un collegio un gruppo non abbia presentato il candidato alla carica di consigliere provinciale, sul manifesto e sulle schede di votazione viene riprodotto soltanto il contrassegno del gruppo con il quale il candidato alla carica di presidente della provincia è collegato;

- c) comunica, per ciascun collegio uninominale provinciale, ai sindaci dei comuni compresi nel collegio, le candidature ammesse ai fini dell'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale (articolo 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212);
- d) comunica, entro il giovedì antecedente il giorno della votazione, ai sindaci dei comuni della provincia, l'elenco dei delegati di ciascun gruppo di candidati (articolo 35 del t.u. 570/1960).

Analoga comunicazione deve essere fatta agli Uffici elettorali circoscrizionali, ai fini delle designazioni, presso tali uffici, dei rappresentanti dei gruppi dei candidati (articoli 14 e 18 della legge 122/1951).

Dato che l'errata indicazione delle generalità dei candidati nel manifesto delle candidature e nelle schede di votazione può comportare l'irregolarità della consultazione, è necessario che nelle comunicazioni dell'Ufficio la trascrizione dei nominativi dei candidati sia effettuata con la massima attenzione, sulla base dei documenti presentati.

Rappresentanti dei gruppi dei candidati

12. Designazione L'articolo 14 della legge 122/1951 prevede che i delegati indicati nella dichiarazione di presentazione delle candidature possono designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate, i rappresentanti del gruppo presso gli uffici elettorali di sezione, presso gli uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale.

Alle designazioni possono provvedere anche persone espressamente autorizzate dai delegati. L'autorizzazione deve essere concessa con dichiarazione scritta, autenticata da notaio (articolo 14, quinto comma, della legge 122/1951). In questo caso le persone autorizzate devono esibire tale autorizzazione al momento della presentazione delle designazioni dei rappresentanti.

La designazione dei rappresentanti è facoltativa, in quanto effettuata nell'interesse del gruppo. I rappresentanti, infatti, hanno la funzione di tutelare gli interessi dei rispettivi gruppi contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali e non fanno parte integrante degli uffici elettorali.

La designazione dei rappresentanti dei gruppi è effettuata con dichiarazione scritta su carta libera e la firma dei delegati è autenticata dai soggetti e nei modi già indicati.

Benché la legge nulla preveda in proposito, possono essere designati per ciascun Ufficio un rappresentante effettivo e uno supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

L'atto di designazione dei rappresentanti è presentato con riferimento anche all'eventuale turno di ballottaggio.

Poiché le designazioni dei rappresentanti dei gruppi presso gli uffici elettorali di sezione devono essere successivamente consegnate ai presidenti degli uffici, è preferibile che le stesse vengano redatte in tanti atti quante sono le sezioni.

13. Requisiti I rappresentanti dei gruppi devono essere elettori della provincia (articolo 16, comma 2, della legge 53/1990).

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante.

In caso di contemporaneo svolgimento di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, è consentito designare rappresentante lo stes-

so elettore per tutte le consultazioni. In questo caso è necessario tener conto della circoscrizione elettorale di appartenenza, considerato che per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali i rappresentanti devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia e del comune (articolo 16, comma 2, della legge 53/1990).

**14. Organi
cui va diretta
la designazione**

La designazione dei rappresentanti dei gruppi **presso gli Uffici elettorali di sezione** può essere presentata (articolo 35 del t.u. 570/1960):

a) **al segretario del comune**, entro il venerdì precedente il giorno della votazione. Il segretario controlla la regolarità delle designazioni, accertando che le stesse siano firmate dai delegati compresi nell'elenco che l'Ufficio elettorale centrale ha trasmesso al sindaco e le invia ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione, prima dell'insediamento dell'ufficio.

Nel caso in cui alle designazioni dei rappresentanti provvedano persone autorizzate dai delegati, il segretario deve chiedere l'esibizione dell'autorizzazione sottoscritta dai delegati e autenticata dal notaio;

b) **direttamente al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione**, purché prima dell'inizio della votazione. A tal fine il sindaco consegna al presidente di ogni sezione, unitamente agli oggetti ed alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, l'elenco dei delegati dei gruppi che non hanno ancora provveduto alla designazione dei rappresentanti.

All'esame della regolarità delle designazioni ed al controllo dei soggetti che effettuano tali designazioni, provvede il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

La designazione dei rappresentanti dei gruppi **presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale** va presentata alla segreteria dei rispettivi Uffici entro le ore 12.00 del giorno stabilito per la votazione (articolo 18 della legge 122/1951).

Turno di ballottaggio

L'articolo 2, comma 7, della legge regionale 10/1999 dispone che, qualora nessun candidato alla carica di presidente della provincia ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi, si procede ad un secondo turno elettorale tra i due candidati che, al primo turno, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi rispetto a quelli con i quali erano collegati al primo turno.²⁵ Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni²⁶ rese dai delegati dei gruppi interessati, ivi compresi quelli collegati al turno precedente (articolo 2, comma 9, della legge regionale 10/1999).

La segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, presso la quale devono essere depositate le dichiarazioni di ulteriore collegamento, osserva il normale orario di apertura anche nelle giornate di sabato e domenica.

L'Ufficio elettorale centrale, scaduto il termine per dichiarare eventuali ulteriori collegamenti, verifica la regolarità delle candidature ed effettua il sorteggio dei nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio, alla presenza dei delegati di gruppo, appositamente convocati. Successivamente comunica le proprie decisioni al sindaco, per la predisposizione del manifesto, e al Servizio elettorale della Regione, per la stampa delle schede.

²⁵ Si veda il modello di cui all'allegato n. 7.

²⁶ Si veda il modello di cui all'allegato n. 8.

Allegato A

Elenco dei documenti per la presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature si effettua mediante la consegna presso la segreteria dell'Ufficio elettorale centrale dei seguenti documenti:

1. **dichiarazione di presentazione** delle candidature contenente:
 - a) la riproduzione del contrassegno del gruppo;
 - b) il nome, il cognome, l'eventuale soprannome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale;
 - c) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei sottoscrittori;
 - d) la formula di autenticazione delle firme dei sottoscrittori;
 - e) l'indicazione dei delegati del gruppo;
2. **certificati** attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di un comune della provincia;
3. **dichiarazione**, firmata ed autenticata, nella quale il candidato alla carica di presidente della provincia dichiara:
 - a) di accettare la candidatura;
 - b) il collegamento con uno o più gruppi di candidati alla carica di consigliere provinciale;
 - c) di non avere accettato la candidatura a presidente della provincia in altra provincia e di non ricoprire la carica di presidente della provincia in altra provincia;
 - d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000;
 - e) di non avere superato il numero di mandati consecutivi consentiti dalla legge;
4. **dichiarazioni**, firmate ed autenticate, nelle quali i candidati alla carica di consigliere provinciale dichiarano:
 - a) di accettare la candidatura;
 - b) di non avere accettato la candidatura in altri gruppi della stessa provincia e di non ricoprire la carica di consigliere in altra provincia;
 - c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000;

5. **certificati** attestanti l'iscrizione del candidato alla carica di presidente della provincia e dei candidati alla carica di consigliere provinciale nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
6. **dichiarazione**, firmata ed autenticata, dei delegati del gruppo relativa al collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia;
7. **contrassegno** del gruppo;¹
8. **programma amministrativo.**

¹ Nel caso in cui il gruppo sia contraddistinto con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere, o nel Parlamento europeo, o che si è costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, deve essere presentata anche la dichiarazione prevista dall'articolo 2 del d.P.R. 132/1993, che autorizza all'utilizzo del simbolo. Si ritiene che la disposizione trovi applicazione anche per l'utilizzo di contrassegni di partiti o gruppi politici che hanno propri rappresentanti eletti nel Consiglio regionale.

Allegato B

Modelli

<hr/> 1 <hr/>	Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di presidente della provincia e di un gruppo di candidati alla carica di consigliere provinciale <i>Atto principale</i>
<hr/> 1 - B I S <hr/>	Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di presidente della provincia e di un gruppo di candidati alla carica di consigliere provinciale <i>Atto separato</i>
<hr/> 2 <hr/>	Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di presidente della provincia
<hr/> 3 <hr/>	Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale
<hr/> 4 <hr/>	Modello di dichiarazione dei delegati del gruppo di collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia
<hr/> 5 <hr/>	Modello di dichiarazione attestante che i gruppi sono presentati in nome e per conto di partiti o gruppi politici Solo nel caso in cui il gruppo sia contraddistinto con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere, o nel Parlamento europeo, o che si è costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali

6	Modello di ricevuta di deposito di una dichiarazione di presentazione delle candidature
7	Modello di dichiarazione di ulteriori collegamenti da parte del candidato alla carica di presidente della provincia ammesso al ballottaggio
8	Modello di dichiarazione dei delegati del gruppo di collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia ammesso al ballottaggio
9	Modello di dichiarazione dei delegati del gruppo di convergenza con ulteriori collegamenti in occasione del ballottaggio
10	Modello del manifesto delle candidature

Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di presidente della provincia e di un gruppo di candidati alla carica di consigliere provinciale

Atto principale



I sottoscritti elettori, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Provincia di, nel numero di, risultante dalle firme autenticate contenute in questo foglio ed in numero atti separati, nonché da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate nel quarto comma dell'articolo 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni,

dichiarano di presentare

per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale della Provincia di, che avrà luogo¹, candidato alla carica di presidente il sig. nato a il, nonché un gruppo di numero candidati alla carica di consigliere provinciale nelle persone e nell'ordine seguenti:

	Nome ²	Cognome ³	Luogo e data di nascita	Per il collegio di
1				
2				
3				
4				
5				

Il gruppo è contraddistinto dal seguente contrassegno:

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Per i candidati, compreso il candidato alla carica di presidente della provincia, può essere indicato anche l'eventuale soprannome.

³ Per le donne coniugate o vedove può essere aggiunto il cognome del marito.

I sottoscritti elettori delegano il sig.
il sig.
nato a il
e domiciliato in
(telefono/e-mail),
ed il sig.
nato a il
e domiciliato in
(telefono/e-mail

I delegati possono assistere, su convocazione dell'Ufficio elettorale centrale, alle operazioni di sorteggio, possono designare i rappresentanti del gruppo presso ciascun Ufficio elettorale di sezione, presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale e dichiarano il collegamento del gruppo con il candidato alla carica di presidente della provincia.

I sottoscritti elettori dichiarano, inoltre, di non avere sottoscritto, per l'elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura ed a corredo della presente allegano:

- a) numero certificati, dei quali numero collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di comuni della provincia;
- b) dichiarazione, firmata ed autenticata, del candidato alla carica di presidente della provincia di accettazione della candidatura e di collegamento con il presente gruppo di candidati e con i gruppi contraddistinti dai seguenti contrassegni:
.....
.....;
- c) numero dichiarazioni, firmate ed autenticate, di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale;
- d) numero certificati attestanti l'iscrizione del candidato alla carica di presidente della provincia e dei candidati alla carica di consigliere provinciale nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- e) dichiarazione, firmata ed autenticata, dei delegati del presente gruppo di candidati relativa al collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia;
- f) contrassegno del gruppo in due formati, ciascuno in triplice esemplare;
- g) dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti dagli stessi appositamente incaricati con mandato autenticato da notaio – attestante che il gruppo è presentato in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso ¹;
- h) programma amministrativo.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio elettorale centrale, i sottoscritti elettori eleggono domicilio presso il sig.
dimorante in

¹ Solo nel caso in cui il gruppo sia contraddistinto con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere, o nel Parlamento europeo, o che si è costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali (art. 2 del d.P.R. 132/1993). Si ritiene che la disposizione trovi applicazione anche per l'utilizzo di contrassegni di partiti o gruppi politici che hanno propri rappresentanti eletti nel Consiglio regionale.

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono:

con sede/residente in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella seguente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal t.u. 570/1960, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio elettorale centrale, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

La firma qui apposta vale come consenso ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 196/2003, ai soli fini sopraindicati.

NOOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....
Documento di identificazione ²				
.....
Documento di identificazione				
.....
Documento di identificazione				

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto, con qualifica di, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con le modalità segnate in calce a ciascuno.

....., il 20.....



.....
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ³

¹ Indicare la denominazione del partito o del gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione. Ciò risponde all'esigenza di individuare il titolare del trattamento dei dati, ossia la persona giuridica o fisica cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 196/2003.

² Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

³ L'autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista deve essere effettuata da una delle persone indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono:

.....¹
 con sede/residente in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella seguente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal t.u. 570/1960, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio elettorale centrale, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

La firma qui apposta vale come consenso a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 196/2003, ai soli fini sopraindicati.

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....
Documento di identificazione ²				
.....
Documento di identificazione				
.....
Documento di identificazione				
.....
Documento di identificazione				
.....
Documento di identificazione				
.....
Documento di identificazione				

¹ Indicare la denominazione del partito o del gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione. Ciò risponde all'esigenza di individuare il titolare del trattamento dei dati, ossia la persona giuridica o fisica cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 196/2003.

² Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

segue FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....
Documento di identificazione ¹				
.....
Documento di identificazione				
.....
Documento di identificazione				
.....
Documento di identificazione				
.....
Documento di identificazione				
.....
Documento di identificazione				
.....
Documento di identificazione				
.....
Documento di identificazione				
.....
Documento di identificazione				

¹ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

segue FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....
Documento di identificazione ¹				
.....
Documento di identificazione				
.....
Documento di identificazione				
.....
Documento di identificazione				
.....
Documento di identificazione				

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto, con qualifica di, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con le modalità segnate in calce a ciascuno.

....., il 20.....



.....
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ²

¹ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

² L'autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista deve essere effettuata da una delle persone indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di presidente della provincia

Il sottoscritto
nato a il dichiara di accettare
la candidatura alla carica di presidente della Provincia di
per l'elezione che avrà luogo ¹

Dichiara, altresì, che la propria candidatura è collegata al/i gruppo/i di candidati al consiglio provinciale recante/i il contrassegno:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Il sottoscritto dichiara, infine, di non essersi presentato candidato in altra provincia, di non ricoprire già la carica di presidente in altra provincia, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e di non avere superato il numero di mandati consecutivi consentiti dalla legge.

....., il 20

.....
(Firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto, con qualifica di,
certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia
presenza dal sig.,
da me identificato ²

....., il 20



.....
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ³

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

³ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale

Il sottoscritto
nato a il
dichiara di accettare la candidatura alla carica di consigliere provinciale in occasione
dell'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale della Provincia di
..... per l'elezione
che avrà luogo¹ nel gruppo recante il contrassegno
.....
per il collegio uninominale provinciale di
.....²

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non avere accettato la candidatura in altri gruppi della stessa
provincia, di non essersi presentato candidato in altre province, oltre che in quella
di³, di non essere già
consigliere in altra provincia e di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause
ostative dall'articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

....., il 20.....

.....
(Firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, io sottoscritto, con qualifica di
....., certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia
presenza dal sig.
da me identificato⁴

....., il 20.....



.....
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione⁵

- ¹ Indicare la data dell'elezione.
² Indicare i collegi uninominali (non più di tre) per i quali il candidato accetta la candidatura.
³ Nel caso in cui l'interessato si sia presentato quale candidato anche in un'altra provincia e le elezioni in entrambi gli
enti si svolgano nello stesso giorno (articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
⁴ Indicare il documento utilizzato per l'identificazione ovvero se la stessa sia avvenuta per conoscenza diretta.
⁵ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo
1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

Modello di dichiarazione dei delegati del gruppo di collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia

I sottoscritti:

sig.
 nato a il
 e domiciliato a
 e sig.
 nato a il
 e domiciliato a
 delegati del gruppo recante il contrassegno

dichiarano che, in occasione dell'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale della Provincia di
 che avrà luogo¹
 il gruppo dagli stessi rappresentato è collegato alla candidatura alla carica di presidente della provincia del sig.
 nato a il

....., il 20

.....

.....
 (Firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto
 con qualifica di
 certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia
 presenza dai sigg.
 da me identificati²

....., il 20



.....
 Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione³

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

³ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

Modello di dichiarazione attestante che i gruppi sono presentati in nome e per conto di partiti o gruppi politici

Solo nel caso in cui il gruppo sia contraddistinto con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere, o nel Parlamento europeo, o che si è costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali¹

Il sottoscritto
nato a il
in qualità di²
munito di attestazione da parte del presidente/segretario nazionale³

ovvero

munito di mandato autentificato da notaio conferito dal presidente/segretario nazionale, regionale o provinciale del partito o gruppo politico⁴

dichiara

che il gruppo recante il contrassegno

è presentato in nome e per conto del partito o gruppo politico

....., il 20

(Firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto, con qualifica di,
certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia
presenza dal sig.
da me identificato⁵

....., il 20



Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione⁶

¹ Si ritiene che la disposizione trovi applicazione anche per l'utilizzo di contrassegni di partiti o gruppi politici che hanno propri rappresentanti eletti nel Consiglio regionale.

² a) Indicare una delle seguenti qualifiche rivestite in seno al partito o al gruppo politico:

- Presidente nazionale
 - Segretario nazionale
 - Presidente regionale
 - Segretario regionale
 - Presidente provinciale
 - Segretario provinciale
- } che tali risultino per attestazione
dei rispettivi presidenti o segretari nazionali

b) ovvero la qualità di rappresentante incaricato con mandato autentificato da notaio, conferito da parte di uno dei soggetti di cui al punto a).

³ Solo per i presidenti o segretari regionali o provinciali.

⁴ Cancellare la parte che non interessa.

⁵ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

⁶ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

Modello di ricevuta di deposito di una dichiarazione di presentazione delle candidature

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE

presso¹

Il sottoscritto, segretario dell'Ufficio elettorale centrale, dichiara di avere ricevuto, oggi, alle ore dal signor una dichiarazione di presentazione delle candidature con l'indicazione del sig quale candidato alla carica di presidente della provincia, nonché di un gruppo di candidati recante il contrassegno per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale della Provincia di che avrà luogo²

La dichiarazione contiene inoltre l'indicazione dei delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio, possono designare i rappresentanti del gruppo presso ciascun Ufficio elettorale di sezione, presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale e dichiarano il collegamento del gruppo con il candidato alla carica di presidente della provincia.

Allegati alla dichiarazione sono stati presentati:

- a) numero certificati, dei quali numero collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di comuni della provincia;
- b) dichiarazione, firmata ed autenticata, del candidato alla carica di presidente della provincia di accettazione della candidatura e di collegamento con il presente gruppo di candidati e con i gruppi contraddistinti dai seguenti contrassegni:
.....
.....;
- c) numero dichiarazioni, firmate ed autenticate, di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale;
- d) numero certificati attestanti l'iscrizione del candidato alla carica di presidente della provincia e dei candidati alla carica di consigliere provinciale nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- e) dichiarazione, firmata ed autenticata, dei delegati del presente gruppo relativa al collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia;
- f) contrassegno del gruppo in due formati, ciascuno in triplice esemplare;
- g) dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti dagli stessi appositamente incaricati con mandato autenticato da notaio - attestante che le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso³;
- h) programma amministrativo.

....., il 20.....

.....
(Firma)

¹ Indicare la Corte d'appello o il tribunale presso cui ha sede l'Ufficio elettorale centrale.

² Indicare la data dell'elezione.

³ Solo nel caso in cui il gruppo sia contraddistinto con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere, o nel Parlamento europeo, o che si è costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali (articolo 2 del d.P.R. 132/1993). Si ritiene che la disposizione trovi applicazione anche per l'utilizzo di contrassegni di partiti o gruppi politici che hanno propri rappresentanti eletti nel Consiglio regionale.

Modello di dichiarazione di ulteriori collegamenti da parte del candidato alla carica di presidente della provincia ammesso al ballottaggio

Il sottoscritto
 nato a il
 dichiara che, in occasione del turno di ballottaggio per l'elezione del presidente della Provincia di
 che avrà luogo¹
 la propria candidatura alla carica di presidente della provincia è collegata al/i gruppo/i di candidati al consiglio provinciale recante/i il contrassegno:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

con il/i quale/i non era stato sottoscritto il collegamento in occasione del primo turno elettorale.

....., il 20

.....
 (Firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto, con qualifica di,
 certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia
 presenza dal sig.²
 da me identificato

....., il 20



.....
 Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione³

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

³ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

Modello di dichiarazione dei delegati del gruppo di collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia ammesso al ballottaggio

I sottoscritti:

sig.
 nato a il
 e domiciliato a
 e sig.
 nato a il
 e domiciliato a
 delegati del gruppo recante il contrassegno

dichiarano che, in occasione del turno di ballottaggio per l'elezione del presidente della Provincia di
 che avrà luogo¹
 il gruppo dagli stessi rappresentato è collegato al candidato alla carica di presidente della provincia, sig.
 nato a il

....., il 20

.....

 (Firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto
 con qualifica di
 certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia
 presenza dai sigg.
 da me identificati²

....., il 20



.....
 Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ³

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

³ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

Modello di dichiarazione dei delegati del gruppo di convergenza con ulteriori collegamenti in occasione del ballottaggio

I sottoscritti:

sig.
 nato a il
 e domiciliato a
 e sig.
 nato a il
 e domiciliato a
 delegati del gruppo recante il contrassegno

già collegato al primo turno con il candidato alla carica di presidente della provincia
 sig.
 dichiarano la convergenza con l'ulteriore collegamento effettuato dal candidato presidente
 della provincia in occasione del ballottaggio, che avrà luogo¹
 con il/i seguente/i gruppo/i:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

....., il 20

(Firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto, con qualifica di,
, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia
 presenza dai sigg.²
 da me identificati

....., il 20



.....³
 Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

³ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

Modello del manifesto delle candidature

ELEZIONE DIRETTA
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

domenica e lunedì

Provincia di

COLLEGIO UNINOMINALE PROVINCIALE DI

comprendente il territorio dei Comuni di

CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	GRUPPI COLLEGATI	CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PRO- VINCIALE
..... nome e cognome ¹	<p>Contrassegno</p> <p>Contrassegno</p> <p>Contrassegno</p>	<p>..... nome e cognome ¹</p> <p>..... nome e cognome ¹</p> <p>..... nome e cognome ¹</p>
..... nome e cognome ¹	<p>Contrassegno</p> <p>Contrassegno</p>	<p>..... nome e cognome ¹</p> <p>..... nome e cognome ¹</p>
..... nome e cognome ¹	<p>Contrassegno</p>	<p>..... nome e cognome ¹</p>

....., il 20....

IL PRESIDENTE
DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE

.....

¹ Indicare: nome, cognome, l'eventuale soprannome (se indicato nella dichiarazione di presentazione del gruppo) luogo e data di nascita; per le donne coniugate o vedove può essere aggiunto il cognome del marito.

*Circoscrizioni
dei collegi uninominali
per la elezione
dei consigli provinciali
del Friuli Venezia Giulia*

Avvertenza

Le circoscrizioni dei collegi uninominali provinciali sono state approvate con il decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia del 20 novembre 2005, n. 0412/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 48, del 30 novembre 2005.

PROVINCIA DI TRIESTE

Popolazione al 20 ottobre 2001: 242.235

Seggi assegnati n. 24

1 – Collegio di DUINO AURISINA I

Capoluogo:
Duino - Aurisina
(Tribunale di Trieste)

comprende le seguenti parti del territorio del comune di Duino Aurisina: tutta la frazione geografica di Aurisina; tutta la frazione geografica di Aurisina Stazione; tutta la frazione geografica di Aurisina S. Croce; parte della frazione geografica di Aurisina Cave che va dal n. civico 28 fino alla fine della numerazione civica di Aurisina Cave; parte della frazione geografica di Sistiana che va dal n. civico 16 al n. civico 45.

2 – Collegio di DUINO AURISINA II

Capoluogo:
Duino - Aurisina
(Tribunale di Trieste)

comprende le seguenti parti del territorio del comune di Duino Aurisina: parte della frazione geografica di Aurisina Cave che va dal n. civico 1 al n. civico 27; parte della frazione geografica di Sistiana che va dal n. civico 46 fino alla fine della numerazione civica di Sistiana

3 – Collegio di DUINO AURISINA III

Capoluogo:
Duino - Aurisina
(Tribunale di Trieste)

comprende le seguenti parti del territorio del comune di Duino Aurisina: parte della frazione geografica di Sistiana che va dal n. civico 1 al n. civico 15; tutta la frazione geografica di Visogliano; tutta la frazione geografica di Duino

4 – Collegio di DUINO AURISINA IV

Capoluogo:
Duino - Aurisina
(Tribunale di Trieste)

comprende le seguenti parti del territorio del comune di Duino Aurisina e parte del territorio del comune di Sgonico. Per il territorio del comune di Duino Aurisina: tutta la frazione geografica del Villaggio del Pescatore; tutta la frazione geografica di San Giovanni di Duino; tutta la frazione geografica di Medeazza; tutta la frazione geografica di Ceroglie; tutta la frazione geografica di Slivia; tutta la frazione geografica di Malchina; tutta la frazione geografica di Precenico; tutta la frazione geografica di San Pelagio; tutta la frazione geografica di Prepotto; tutta la frazione geografica di Ternova Piccola; per il territorio del comune di Sgonico comprende le frazioni di Sales, Samatorza e Bristie delimitate come segue: a nord - confine di Stato con la Slovenia, da quota 424 (Col dell'Agnello) verso ovest fino al confine intercomunale Sgonico-Duino Aurisina; ad ovest - confine intercomunale Sgonico-Duino Aurisina; a sud - confine intercomunale Sgonico-Trieste fino al congiungimento della linea retta immaginaria dal Col dell'Agnello, passa nell'intersezione tra la linea ferroviaria Trieste-Opicina e l'autostrada Venezia-Trieste (tratto Sistiana-Padriciano) e prosegue fino alla linea del confine intercomunale Sgonico-Trieste; ad est - linea imma-

ginaria che parte dal Col dell'Agnello e passa nell'intersezione tra la linea ferroviaria Trieste-Opicina e l'autostrada Venezia-Trieste (tratto Sistiana-Padriciano) e prosegue fino al confine intercomunale Sgonico-Trieste.

5 – Collegio di MUGGIA I

Capoluogo:
Muggia
(Tribunale di Trieste)

comprende la seguente parte del territorio del comune di Muggia: inizia nel punto immaginario sito sul ponte alla foce del torrente Ospio e segue in direzione ovest la strada provinciale n. 14 fino all'incrocio con la località S. Andrea; gira a sinistra con una linea immaginaria fino a raggiungere il punto immaginario corrispondente alla quota altimetrica 76.0; prosegue verso destra lungo le vie dei Calafati e dei Calderai; piega a sinistra lungo la via dei Fabbri e lasciando alla destra i civici 15 e 10 gira verso nord lungo la via dei Carpentieri fino all'incrocio del prolungamento del cavalcavia con la via di S. Barbara; da qui piega a sinistra lungo il predetto prolungamento fino al punto immaginario corrispondente al centro dell'incrocio con la s.p. 16 via di S. Barbara e la via Bembo; segue verso ovest la mezzeria di via Bembo fino all'incrocio con la via Mazzarei; prosegue verso nord lungo la via Mazzarei fino al piazzale Foschiatti; gira a sinistra lungo la via S. Giovanni fino all'incrocio con via D'Annunzio; prosegue a sinistra fino all'altezza dei civici n. 8 e n. 11 di via D'Annunzio; ritorna indietro sullo stesso percorso e all'incrocio tra le vie D'Annunzio e Roma e corso Puccini prosegue verso nord lungo la mezzeria del corso Puccini fino ad incrociare la via Alighieri; gira verso sinistra seguendo la via Alighieri e ritorna indietro lungo il medesimo percorso; gira a nord e prosegue lungo la mezzeria del corso Puccini; gira a sinistra e prosegue a tergo degli edifici di piazza Marconi contrassegnati con i civici 3, 2 e 1 e ritorna sulla mezzeria di corso Puccini fino al punto immaginario sito sotto la porta delle mura medioevali; gira ad est lungo una linea immaginaria fino al mare e girando a nord lungo una linea immaginaria giunge al punto immaginario corrispondente a quota altimetrica 1.7 sita alla radice del molo foraneo. Segue verso est la linea di costa fino al punto immaginario sito sul ponte del torrente Ospio.

6 – Collegio di MUGGIA II

Capoluogo:
Muggia
(Tribunale di Trieste)

comprende la seguente parte del territorio del comune di Muggia: inizia dal largo Sauro e prosegue lungo via Garibaldi; ritorna poi all'inverso sullo stesso percorso e segue la salita ai Piai; percorre salita Muggia Vecchia fino all'altezza del civico 26/F quindi piega a sinistra e attraversa salita Muggia Vecchia passando tra i civici 19 e 21/A; prosegue verso sud lungo una linea immaginaria, attraversa salita Ubaldini all'altezza dei civici 28/I e 37/C; prosegue verso ovest lungo una linea immaginaria fino all'edificio contrassegnato con il civico 28/A di via Felluga; passa sul retro degli edifici di via Felluga (edifici contrassegnati dai civici 28/a, 34, 36, 1, 3, 5, 7) lungo una linea immaginaria sino a congiungersi con via D'Annunzio all'altezza del civico 12 - asilo nido comunale; prosegue lungo via D'Annunzio percorrendola fino al civico 48; gira a sinistra e raggiunge viale XXV Aprile passando davanti all'edificio contrassegnato con il civico 22; attraversa viale

XXV Aprile e passa tra i civici 43 e 45 attinenti lo stesso; prosegue verso nord - est lungo una linea immaginaria che passa davanti agli edifici contrassegnati con i civici dal 30/E al 30/A di via Colarich fino all'incrocio di questa con via Santa Barbara; gira a sinistra passando sul retro degli edifici contrassegnati con i civici 45, 47 e 49 di via Colarich; prosegue lungo una linea immaginaria verso nord - est fino al punto immaginario corrispondente al centro dell'incrocio tra la via Bembo e la via di S. Barbara; gira verso ovest lungo la via Bembo; gira a destra all'altezza dell'edificio contraddistinto dal n. 13 di viale XXV Aprile che percorre fino alla confluenza con via S. Giovanni; ritorna sullo stesso percorso girando a sinistra e passa a tergo dell'edificio contraddistinto con il civico 2 di viale XXV Aprile; passa a tergo dell'ufficio postale e dell'edificio contraddistinto dal civico 11 di via D'Annunzio; attraversa via D'Annunzio e torna indietro piegando a destra entrando nell'edificio contrassegnato con il civico 8/A - scuola materna statale; prosegue in direzione nord girando dietro agli edifici di via D'Annunzio (civici dal 2 al 4); attraversa salita Ubaldini; passando sul retro degli edifici contrassegnati dai civici 2 e 4 di via Roma, raggiunge corso Puccini; prosegue a nord lungo la mezzeria di corso Puccini fino ad incrociare la via Alighieri; gira verso sinistra sul retro degli edifici contrassegnati con i numeri civici dispari di via Alighieri; ritorna indietro passando sul retro degli edifici contrassegnati con i numeri civici pari di via Alighieri gira a nord e prosegue lungo la mezzeria del corso Puccini fino alla piazza Marconi; gira a sinistra e prosegue a tergo degli edifici di piazza Marconi contrassegnati con i civici 3, 2 e 1; incrocia nuovamente corso Puccini e ne percorre la mezzeria fino a riva Sauro.

7 – Collegio di MUGGIA III

Capoluogo:
Muggia
(Tribunale di Trieste)

comprende la seguente parte del territorio del comune di Muggia: inizia dal lungomare Venezia; risale Borgo San Cristoforo; gira brevemente a destra e percorrendo la mezzeria di salita Muggia Vecchia raggiunge via Strudhoff; percorre via Strudhoff fino all'altezza del civico 29/B; gira a sinistra e prosegue verso sud passando tra gli edifici contrassegnati con i civici 33 di via Strudhoff e 26/F di salita Muggia Vecchia; piega a sinistra e attraversa salita Muggia Vecchia passando tra i civici 19 e 21/A; prosegue verso sud lungo una linea immaginaria e attraversa salita Ubaldini all'altezza dei civici 28/I e 37/C; passa tra gli edifici contrassegnati con i civici 37/C e 39/B di salita Ubaldini; gira brevemente a destra lungo una linea immaginaria fino a raggiungere il punto immaginario corrispondente alla quota altimetrica 102.3; prosegue verso sud - ovest lungo una linea immaginaria che passa tra i civici 32/a e 33 di località Pisciolon fino a raggiungere il traliccio dell'ENEL posto tra gli edifici contraddistinti dai civici 17 e 36 di località Pisciolon, in prossimità del confine di Stato.

8 – Collegio di MUGGIA IV

Capoluogo:
Muggia
(Tribunale di Trieste)

comprende la seguente parte del territorio del comune di Muggia: inizia nel punto immaginario sito sul ponte alla foce del torrente Ospio e risale

lungo il corso del torrente; piega a destra con una linea retta immaginaria all'altezza del punto immaginario corrispondente alla quota altimetrica 3.5; attraversa perpendicolarmente la strada provinciale di Farnei lasciando a destra il civico n. 14, e prosegue attraversando il punto immaginario sito sotto il ponte che scavalca il tracciato della dismessa ferrovia Parenzana fino a raggiungere il confine di Stato; girando a sinistra segue il confine di Stato fino all'altezza del traliccio dell'ENEL sito tra gli edifici contraddistinti con i civici 17 e 36 di località Pisciolon; prosegue con una linea immaginaria verso nord - est fino a raggiungere il punto immaginario corrispondente alla quota altimetrica 102.3; gira a destra lungo la via Mameli e prosegue lungo la via di Pianezzi; all'altezza della scuola media gira a sud - est lungo una linea immaginaria che attraversa via D'Annunzio, passa tra gli edifici contrassegnati con i civici 22, 24, 43 e 45 di viale XXV Aprile fino a raggiungere il punto immaginario corrispondente alla quota altimetrica 17.0; gira verso est con una linea immaginaria fino al punto immaginario corrispondente al centro dell'incrocio tra la via Colarich e la s.p. 16 via di Santa Barbara; segue la via di S. Barbara in direzione nord - est fino al muro perimetrale del cimitero all'incrocio con la via Bembo e torna indietro sullo stesso percorso fino all'incrocio con lo Stradella A di via S. Barbara; segue lo Stradella A di via S. Barbara fino al punto immaginario corrispondente alla quota altimetrica 76.0; gira a sinistra con una linea immaginaria fino ad incrociare la s.p. 14 in località S. Andrea e proseguendo verso destra lungo la strada provinciale raggiunge il punto immaginario sito sul ponte alla foce del torrente Ospio.

9 – Collegio di MUGGIA V

Capoluogo:
Muggia
(Tribunale di Trieste)

comprende parte del territorio del comune di Muggia e parte del territorio del comune di San Dorligo della Valle delimitate come segue: inizia sul confine amministrativo tra i comuni di Muggia e San Dorligo della Valle a quota altimetrica 126.3 (via di Monte d'Oro di Muggia) e segue una linea retta immaginaria fino al punto immaginario sito sotto il cavalcavia della Grande viabilità in località Mattonaia Triestina; prosegue a nord lungo la strada della Rosandra fino al confine amministrativo con il comune di Trieste in località Domio; segue poi la mezzeria della strada provinciale verso Log ed entra nel civico n. 190 di Domio dall'entrata secondano, ritorna poi all'inverso sullo stesso percorso e segue ad ovest il confine amministrativo con il comune di Trieste passando sulla strada di Monte d'Oro e lungo il torrente Rosandra fino al mare; segue poi a sinistra la linea di costa fino al punto immaginario sito sul ponte alla foce del torrente Ospio e risale lungo il corso del torrente Ospio; piega a destra con una linea retta immaginaria all'altezza del punto immaginario corrispondente alla quota altimetrica 3.5; attraversa perpendicolarmente la strada provinciale di Farnei lasciando a destra il civico n. 14, e prosegue attraversando il punto immaginario sito sotto il ponte che scavalca il tracciato della dismessa ferrovia Parenzana fino a raggiungere il confine di Stato; girando a destra segue il confine di Stato fino al confine amministrativo con il comune di San Dorligo della Valle; prosegue verso nord seguendo la linea del confine

amministrativo con il comune di San Dorligo della Valle ritornando alla quota altimetrica 126.3.

10 – Collegio di SAN DORLIGO DELLA VALLE I

Capoluogo:
San Dorligo della Valle
(Tribunale di Trieste)

comprende la seguente parte del territorio del comune di San Dorligo della Valle: inizia sul confine di Stato con la Slovenia a quota altimetrica 218.2 (affluente del torrente Rosandra) e segue il confine di Stato stesso sul lato sud - ovest fino al confine amministrativo con il comune di Muggia a quota altimetrica 150 (località Noghere); prosegue sul lato ovest seguendo sempre lo stesso confine di Stato fino a quota altimetrica 126.3 (via di Monte d'Oro); segue poi una linea retta immaginaria fino al torrente Rosandra a quota altimetrica 24.4; prosegue poi a nord lungo il torrente Rosandra fino all'incrocio con la strada di congiungimento con la GMT prosegue lungo il recinto della GMT fino al lato nord; prosegue lungo la strada interpoderale sulle p.c. 1940, 1937 e 2939 del comune censuario di Bagnoli della Rosandra fino all'incrocio con la strada provinciale Chiusa - Prebenico; segue poi una linea retta immaginaria fino a quota altimetrica 182.3 (fonte Oppia); segue una linea retta immaginaria fino al confine di Stato con la Slovenia a quota altimetrica 218.2 (affluente del torrente Rosandra).

11 – Collegio di SAN DORLIGO DELLA VALLE II

Capoluogo:
San Dorligo della Valle
(Tribunale di Trieste)

comprende la seguente parte del territorio del comune di San Dorligo della Valle: inizia sul confine di Stato con la Slovenia a quota altimetrica 218.2 (affluente del torrente Rosandra) e segue il confine stesso sui lati sud - est e nord - est fino al confine amministrativo con il comune di Trieste; prosegue poi lungo il confine stesso fino alla Chiesa di San Giuseppe; prosegue ad ovest lungo il confine stesso e dalle adiacenze del civico n. 184 di Puglie di Domio segue la strada provinciale verso Domio fino all'incrocio con la strada della Rosandra; prosegue poi lungo la stessa fino al punto immaginario sito sotto il cavalcavia della Grande viabilità; prosegue poi lungo la linea di delimitazione in comune con il collegio di «San Dorligo della Valle I» fino al confine di Stato con la Slovenia a quota altimetrica 218.2 (affluente del torrente Rosandra).

12 – Collegio di SGONICO E MONRUPINO

Capoluogo:
Sgonico
(Tribunale di Trieste)

comprende la parte del territorio del comune di Sgonico non compresa nel collegio di «Duino Aurisina IV» e l'intero territorio del comune di Monrupino.

13 – Collegio di TRIESTE I

Capoluogo:
Trieste
(Tribunale di Trieste)

comprende la parte del territorio del comune di Trieste, delimitata come segue: inizia dalla Chiesa di San Giuseppe, prosegue a sinistra lungo la strada di Fiume e piegando a destra raggiunge la via C. de Marchesetti all'altezza del n. civico 56; la percorre passando a tergo dei nn. civici 12/13

e poi 12/1 e con linea retta immaginaria, abbandonando la medesima, raggiunge l'edificio denominato «Casa Bartoli» contrassegnato con il n. civico 8/4 della sopracitata via C. de Marchesetti, passando sul retro del predetto edificio e quello denominato «Casa Serena» ritorna sulla medesima all'altezza del n. civico 2 di via T. Mayer; piegando poi a destra fino all'incrocio con il viale al Cacciatore, dopo un breve tratto devia, con linea immaginaria verso destra, fino a raggiungere il n. civico 97 di via del Farnetello; da qui girando a sinistra costeggia il torrente Farneto (alias «Grande») che poi abbandona per riportarsi sulla via del Farnetello passando fra i nn. civici 11 e 31, segue questa ultima fino al n. civico 2 e piegando leggermente a sinistra si immette sulla strada per Longera; percorre quest'ultima sino all'altezza del n. civico 6 e voltando a sinistra si immette nella via N. Cozzi; la segue per un breve tratto e con linea ideale raggiunge la confluenza con strada di Guardiella includendo il n. civico 19 della stessa; la percorre verso destra per un breve tratto fino ad incontrare la via delle Linfe e proseguendo a fianco dei nn. civici 43, 49, e 37 della medesima, incontra la via S. Botticelli ed al n. civico 15/2 della stessa piega a destra per viale R. Sanzio fino ad incrociare via San Cilino; all'altezza del n. civico 97 della medesima piega per un breve tratto a sinistra, fiancheggia il piazzale V. Gioberti, escludendo il n. civico 1 del medesimo, si immette in via del Caravaggio; con retta immaginaria mediana attraversa l'edificio scolastico fra i nn. civici 2 e 4 di via del Caravaggio fino alla confluenza con via Brandesia piegando a destra all'altezza del n. civico 28 e raggiunge salita di Vuardel; segue quest'ultima fino all'altezza del n. civico 7, piega poi a destra percorrendo la via San Pelagio, raggiunge la via delle Docce all'altezza del n. civico 32, sale la medesima fino al n. civico 25, poi, con linea ideale, attraversa la via A. Valerio (nel tratto sovrastante la galleria ferroviaria) e strada Nuova per Opicina; raggiunge poi perpendicolarmente il confine tra i rioni di Guardiella e Trebiciano a quota 220 di Monte Calvo; prosegue con linea ideale verso nord passando a fianco del n. civico 1 di via delle Beatitudini raggiungendo il confine fra i rioni di Cologna e Guardiella; prosegue fra i rioni di Banne e Cologna, passa vicino ai ripetitori RAI di Monte Belvedere includendoli; prosegue lungo il confine di rione fra Cologna e Villa Opicina fino al n. civico 175 di strada Nuova per Opicina, dove incontra il confine di rione fra le località di Villa Opicina e Roiano; da qui voltando a sinistra includendo il n. civico 60 della medesima via, prosegue lungo via degli Olmi fra i nn. civici 41 e 43, percorre la via Sottomonte, passa davanti al n. civico 73 della medesima escludendolo; da qui volgendo a sinistra prosegue lungo il confine dei due rioni succitati, passa a fianco del n. civico 165 di Scala Santa escludendolo prosegue poi lungo il confine fra i rioni di Gretta e Villa Opicina, che abbandona davanti al complesso ospedaliero «Sartorio» includendolo; rientra nuovamente nel rione già citato e prosegue poi lungo il confine fra i rioni di Barcola e Villa Opicina, Barcola e Contovello, fino ad incontrare la strada Vicentina; percorre quest'ultima fino a quota 265 della Vedetta d'Italia e con linea ideale piega verso la località di Contovello; percorre per un breve tratto la strada del Friuli e prosegue fino all'altezza del n. civico 79 di salita di Contovello ove piegando a destra con linea ideale raggiunge il Borgo

San Nazario; includendo il n. civico 109 di via San Nazario passa a fianco del n. anagrafico 499 di Contovello e il n. civico 87/1 di via San Nazario, escludendoli, per immettersi nella omonima via; la percorre verso l'alto fino a raggiungere l'edificio scolastico contrassegnato con il n. civico 73 di via San Nazario, includendolo, prosegue con linea ideale includendo i nn. civici 57, 39, 29 e 27 di via San Nazario ed i nn. anagrafici 631 e 627 di Prosecco, escludendo i nn. anagrafici 224, 254, 294 e 255 della medesima località, fino a raggiungere l'edificio scolastico contrassegnato dal n. anagrafico 595 di Prosecco, ne percorre il perimetro dividendolo simmetricamente, includendo il n. 595/A ed escludendo il n. 595, prosegue a sinistra includendo il n. civico 15 di via San Nazario che percorre fino al n. civico 34 per poi piegare a sinistra e seguire verso destra il confine fra le località di Contovello e Prosecco fino ad incontrare la linea di delimitazione tra il territorio del Comune di Trieste e quello del collegio "Sgonico e Monrupino"; la percorre verso destra, segue il confine con la Repubblica di Slovenia, fino ad incontrare il collegio di San Dorligo della Valle II; segue quest'ultimo fino a congiungersi con il punto di partenza. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali ecc.).

14 – Collegio di TRIESTE II

Capoluogo:
Trieste
(Tribunale di Trieste)

comprende la parte del territorio del comune di Trieste, delimitata come segue: inizia all'altezza del n. civico 12/13 di via C. de Marchesetti e ad angolo retto, escludendo gli edifici contrassegnati con i n. civici 59/12 e 59/14, con linea ideale verso sud, attraversa via C. Forlanini, corre a fianco degli edifici contrassegnati con i n. civici dal 354 al 294 di strada di Fiume fino ad immettersi nella medesima; la percorre lungo il confine di rione fra i rioni di Rozzol e S.M.M.Inf e poi fra i rioni di Rozzol e S.M.M.Sup. e con linea retta, piegando a destra, attraversa via Brigata Casale e giunge nella strada statale n. 202 (alias «Triestina»), la percorre verso sinistra fino al n. civico 7 (centrale ENEL) di via di Montebello, da qui piega a nord, fino a raggiungere la stazione ferroviaria di Rozzol; piegando a sinistra e correndo lungo la sede ferroviaria poi ripiega a sud tangenzialmente alla strada di Cattinara, per riprendere il percorso lungo la strada statale n. 202 (alias «Triestina»), percorre un tratto della linea ferroviaria per Opicina, segue via del Destriero, all'altezza del n. civico 2 della stessa via piega a destra per viale dell'Ippodromo fino all'incrocio con via del Pollaiuolo; attraverso questa, perviene in via del Ghirlandaio che segue fino a piegare in via del Pordenone, la percorre e sbocca in via P. Revoltella, attraversa la via D. Rossetti prosegue fino al n. civico 38, per poi immettersi in via A. Vidacovich; la percorre fino ad arrivare in via M. D'Angeli e dopo un breve tratto piega a sinistra per immettersi lungo la scalinata a lato della parte terminale di via A. de Valentini; attraversa via G. Sinico piega a sinistra e percorre via dell'Eremo, continua per la stessa ed un breve tratto di via Fra Pace Da Vedano, passa a tergo l'edificio contrassegnato con il n. civico 16 di via dell'Eremo escludendolo, fino ad attraversare vicolo degli Scaglioni e con linea immaginaria raggiunge via dei Porta; la risale e piega a sinistra in

via L. Mauroner, la percorre fino all'altezza di via B. Biasoletto, segue via F. Machlig e riprende via B. Biasoletto; attraversa via C. de Marchesetti per la scalinata di Campo San Luigi e, con linea ideale che passa a fianco della zona edificata, si immette in via I. Pindemonte; prosegue piegando verso destra fino all'altezza del n. civico 10/1 di quest'ultima, ed escludendo il n. civico 5/1 piega a destra e con linea ideale costeggiando i nn. civici 13, 19 e 17 di via dei Bonomo si immette per un lungo tratto con linea ideale all'interno del boschetto che affianca il viale al Cacciatore e raggiunge la prima curva a gomito per immettersi immediatamente lungo il percorso verso sud del torrente Farneto (alias «Grande») fino a giungere all'incrocio con il confine del collegio di Trieste I, e da qui segue le linee di delimitazione in comune con il succitato collegio fino al punto di partenza. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali ecc.).

15 – Collegio di TRIESTE III

Capoluogo:
Trieste
(Tribunale di Trieste)

comprende la parte del territorio del comune di Trieste, delimitata come segue: inizia dal mare all'altezza della via C. Rossi, la percorre passando a fianco dell'inceneritore rifiuti urbani di via di Giarizzole n. 34, poi sale verso nord lungo la medesima via, passa fra i nn. civici 1 e 6, fino all'omonimo piazzale, lo oltrepassa giungendo al cavalcavia della via Flavia e piegando a sinistra includendo rispettivamente i nn. civici 33, 31, 29, e 27 di strada Vecchia dell'Istria, imbocca la via R. Zandonai includendone i nn. civici 86, 84, 114 e 112; riprende la strada Vecchia dell'Istria, piega poi a sinistra all'altezza del piazzale U. Cagni risale un tratto di via P. Mascagni, attraversa il cortile del complesso I.A.C.P. e si riporta sulla stessa via; percorre poi, verso destra, la via G. Puccini, la via L. Cherubini, sale verso nord fiancheggiando i nn. civici 5/2 e 5/4 di via G. Paisiello; con linea immaginaria, dal n. civico 5/5 della stessa via giunge fino al n. civico 1 di via G. Frescobaldi, piegando poi verso destra, con linea ideale raggiunge salita di Zugnano che segue verso sinistra fino all'incrocio con via Santa Maria Maddalena che percorre fino al n. civico 7 di via Costalunga, escludendolo, e, con linea immaginaria raggiunge il n. civico 29 della medesima via; piega poi a destra per immettersi in via del Marcese all'altezza del n. civico 51, includendolo; passa tra il n. civico 59/1 di via del Marcese ed il 18/2 di salita di Zugnano in cui si immette, piegando a sinistra, la percorre fino al n. civico 69 e l'abbandona per immettersi in via Costalunga all'altezza del n. civico 161/1, la percorre verso il basso; all'altezza del n. civico 374 della via Costalunga, all'incrocio con via dei Gravisi, piega a sinistra, fiancheggiando ed escludendo i nn. civici 376 di via Costalunga e 9/2 di via Scarlicchio; proseguendo con linea immaginaria verso destra, raggiunge i nn. civici 388/1 e 388 di via Costalunga, includendoli; gira poi a sinistra, fiancheggiando ed includendo i nn. civici 25 e 27 di via Scarlicchio che percorre per un breve tratto, poi, deviando a destra passa tra i nn. civici 28/7 e 28/5 della stessa via, piega a sinistra includendo i nn. 28/1, 20/6, 20/2 e 18/1 alla cui altezza piega nuovamente a destra passando tra i nn. 18/8 e 18/11; sale verso l'alto e passando tra i nn. civici 18/14 e 20/9 della stessa

via si immette nella via Brigata Casale e la percorre verso sinistra fino ad incontrare la salita di Raute che segue per un breve tratto, piega a destra fiancheggiando i nn. civici 23, 21, e 19 della medesima via escludendoli, imbocca e percorre la rete della vecchia ferrovia; piega a sinistra fino in via Risano passando fra il n. civico 3460 di S.M.M.Sup. ed il n. civico 1 della medesima; la percorre fino al bivio con via Rio Spinoletto e, passando fra i nn. civici 12 e 14/1 di quest'ultima, sale fino al n. civico 55 di via del Castelliere e da qui piegando a destra ed affiancando i nn. civici 63, 67, e 73 della stessa, escludendoli, sbocca in via del Botro passando fra i nn. civici 30 e 32 della medesima; la percorre verso l'alto, riprende verso sinistra la via del Castelliere includendo i nn. civici compresi fra il 10/9 e il 10/5; con linea ideale, voltando verso destra, sbocca fra i nn. civici 6/2 ed 8 di via G. Nicolich e poi fra i nn. civici 9 ed 11 della stessa; oltrepassando la salita al Monbeu giunge in strada di Fiume; da qui la percorre verso destra seguendo la linea comune di delimitazione con i collegi di Trieste I, Trieste II, San Dorligo della Valle II, Muggia V che segue fino al mare. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali ecc.).

16 – Collegio di TRIESTE IV

Capoluogo:
Trieste
(Tribunale di Trieste)

comprende la parte del territorio del comune di Trieste, delimitata come segue: inizia dal mare, attraversa con linea immaginaria lo Scalo Legnami, oltrepassa la Grande Viabilità, imbocca la via I. Svevo che segue piegando verso destra fino ad immettersi in via di Servola; la percorre, imbocca via della Calcara all'altezza del n. civico 22; prosegue fino alla via A. Baiamonti, la percorre per un breve tratto fino ad immettersi in via Silvula; prosegue fino al n. civico 2, piega a sinistra in vicolo della Salvia includendo i nn. civici 4, 6 ed 8; si immette nuovamente in via A. Baiamonti all'altezza del n. civico 65; la percorre verso destra fino a raggiungere ed attraversare piazzale A. Baiamonti; da questo punto scende per breve tratto, per via dell'Istria piega a sinistra e dall'incrocio con via della Pace, con linea immaginaria che segue le suddivisioni cimiteriali, raggiunge via Costalunga che discende fino alla confluenza con via Santa Maria Maddalena; da qui percorre il confine in comune con il collegio di Trieste III, fino al mare. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali ecc.).

17 – Collegio di TRIESTE V

Capoluogo:
Trieste
(Tribunale di Trieste)

comprende la parte del territorio del comune di Trieste, delimitata come segue: inizia dal mare tra lo Scalo Legnami e la ex «Spremitura oli vegetali» e raggiunge con retta immaginaria la sede ferroviaria, la percorre per un breve tratto in discesa fino all'altezza del n. civico 14 di Scalo Legnami; percorre da questo punto un tratto parallelo all'edificio scolastico «D. Lovisato» e con linea ideale passando fra i nn. civici 13 e 15 di via I. Svevo, imbocca la medesima via; gira a sinistra e costeggia la Grande Viabilità, devia verso destra lungo la via dei Lavoratori imbocca la via B. D'Alviano che

segue sino al n. civico 5 e, piegando leggermente a sinistra, si immette in via L. Lorenzetti, la segue fino ad imboccare verso sinistra la via R. Battera; all'altezza del n. civico 17 della succitata via, risale lungo la via P. Zorutti, via G. Orlandini, piega a destra fra i nn. civici 34 e 36 di via d'Isella e giunge via C. Ucekar all'altezza del n. civico 2 costeggiando i nn. civici 4 e 6 della medesima via, escludendoli, attraversa la sede ferroviaria, passando tra gli edifici della scuola media statale «A. Bergamas» e la prospiciente scuola materna comunale, imbocca la via Santo Gavardo e da qui, attraversando la via dell'Istria, giunge in largo del Pestalozzi; lo supera e piegando destra attraversa via del Molino a Vento giungendo in via del Veltro; la discende fino al n. civico 9, devia verso la sede ferroviaria, la percorre per un breve tratto, per immettersi in via della Tesa all'altezza del n. civico 38 percorrendola; attraversa piazza dei Foraggi e raggiunge la via del Destriero al n. civico 2 e da qui prosegue lungo i confini in comune tra i collegi di Trieste II, Trieste III, Trieste IV, fino al mare. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade piazze, viali ecc.).

18 – Collegio di TRIESTE VI

Capoluogo:
Trieste
(Tribunale di Trieste)

comprende la parte del territorio del comune di Trieste, delimitata come segue: inizia dal mare all'altezza del Bacino n. 1 dell'ex «Arsenale San Marco» e perviene in via della Rampa; raggiunge la sede ferroviaria e la percorre verso destra, fino all'altezza del n. civico 43 di viale dei Campi Elisi; da qui passando fra i nn. civici 41 e 47 della omonima via, giunge all'altezza del n. civico 49 di viale dei Campi Elisi; prosegue verso sinistra fino al n. civico 29 e da qui volgendo verso destra si immette in via G. de Coletti, piega a sinistra lungo la via G. Schiaparelli, la percorre e raggiunge la via V. Locchi; con linea ideale passando fra gli edifici contrassegnati con i nn. civici 48 e 50 della medesima, sbocca in via A. Colautti includendo piazzale A. Rosmini, fiancheggiando i nn. civici 7, 8 e 9 dello stesso, percorre vicolo dei Roveri, via P. Besenghi, all'altezza del n. civico 13 abbandona la stessa per seguire la scalinata James Joyce; imbocca la via D. Bramante, prosegue in via A. Vittoria; attraversa piazza del Sansovino, si immette in via della Madonna; all'altezza del n. civico 12, piega verso destra lungo la via del Molino a Vapore; ne percorre un isolato per volgere a sinistra in via E. Toti, piega verso destra in via A. Oriani all'altezza del n. 7, attraversa piazza Garibaldi ed a sinistra si immette in via G. Pascoli, volge a sinistra per via G. Parini e con linea immaginaria, all'altezza del n. civico 16 della medesima, attraversa il cortile dell'edificio scolastico denominato «F.lli Fonda Savio» includendone un'ala; perviene in Via A. Manzoni all'altezza del n. civico 4 e piegando a destra si rimette in via A. Manzoni incrociando via G. Pascoli; la percorre fino ad immettersi in via delle Sette fontane e passando a lato dei nn. civici 7 e 9 della stessa giunge, attraversando via C. Gregorutti, in viale G. d'Annunzio all'altezza del n. civico 27; lo percorre per un breve tratto fino ad arrivare in largo U. Mioni, lo attraversa e girando verso sinistra, prosegue per un breve tratto la via della Tesa; all'altezza del n. civico 6, con linea immaginaria, attraversa via Rigutti ed all'altezza del n. civico 37 della medesima giunge al punto d'incontro con il collegio di

Trieste V e prosegue lungo il confine in comune con il suddetto, fino ad arrivare al mare. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali ecc.).

19 – Collegio di TRIESTE VII

Capoluogo:
Trieste
(Tribunale di Trieste)

comprende la parte del territorio del comune di Trieste, delimitata come segue: inizia dal mare dal Bacino San Giorgio e attraversa Riva Tre Novembre; prosegue lungo il Canale Grande (alias «Ponterosso») e, oltrepassando il ponte, si immette in Piazza Sant'Antonio Nuovo; percorre la via A. Ponchielli, e sbocca in via san Lazzaro piegando a sinistra per un breve tratto; si immette deviando verso destra in via delle Torri, fiancheggiando piazza San Giovanni si immette in via P. Reti, svolta a destra lungo la via G. Carducci, percorrendola fino in piazza C. Goldoni, l'attraversa con linea ideale ed imbocca via S. Pellico; da qui percorre la Scala dei Giganti, attraversa via del Monte e via Capitolina e lungo la scala S. Buffa attraversa idealmente il parco della Rimembranza, passa dilato al Castello di San Giusto lungo la via T. Grossi, escludendolo; percorre per un breve tratto la via San Giusto e piegando a sinistra in via D. Bramante la percorre fino al punto di incontro in comune con il collegio di Trieste VI e da qui corre lungo il confine in comune con il succitato collegio. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali ecc.).

20 – Collegio di TRIESTE VIII

Capoluogo:
Trieste
(Tribunale di Trieste)

comprende la parte del territorio, del comune di Trieste, delimitata come segue: inizia dall'incrocio fra via delle Sette fontane e la via T. Luciani, percorre quest'ultima fino in via P. R. Gambini, all'altezza del n. civico 29 della stessa devia a sinistra e percorre con linea ideale il retro dell'Istituto triestino per gli interventi sociali (ex E.C.A.) e perviene in via Conti; all'altezza del n. civico 8/1 della stessa piega a destra e includendo idealmente l'edificio contrassegnato con il n. civico 8 si riporta in via Conti; la ripercorre attraversa la via G. Pascoli, la via V. Alfieri sino ad immettersi in via U. Foscolo; devia verso destra ed imbocca la via G. L. Gatteri poi verso destra lungo la via della Pietà, volge verso sinistra per percorrere la via A. Canova, poi devia a destra in via M. Buonarroti e, dopo il n. civico 11, sale lungo la via D. Rossetti, fino a raggiungere il viale XX Settembre; da qui, dopo un breve percorso, piega verso destra in via E. S. Piccolomini, escludendone il teatro «Politeama Rossetti», svolta a sinistra lungo la via F. Crispi e, passando tra i nn. civici 64 e 66 della stessa ed i nn. civici 53 e 55 di viale XX Settembre, perviene nuovamente in questo; lo segue per un breve tratto fino ad immettersi e percorrere la via V. Scussa; giunge poi in largo del Giardino, piega verso destra lungo la via Giulia, supera piazza dei Volontari Giuliani, piega a destra per dirigersi poi verso il n. civico 89 di viale XX Settembre; passando fra i nn. civici 89 e 89/1 dello stesso raggiunge il punta d'incontro con il collegio di Trieste II; da qui corre lungo i confini in comune con Trieste II, Trieste V, Trieste VI fino ad arrivare in via delle Sette fontane

punto di partenza. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali ecc.).

21 – Collegio di TRIESTE IX

Capoluogo:
Trieste
(Tribunale di Trieste)

comprende la parte del territorio del comune di Trieste, delimitata come segue: inizia dal largo del Giardino, percorre via A. Volta, piega per via L. Galvani, si immette in via G. Galilei e, con linea ideale, fra i nn. civici 8 e 10 piega a sinistra costeggiando i nn. civici 73 e 73/1 della stessa via, sfocia in via Fabio Severo; fra i nn. civici 71 e 75 volge a sinistra e con linea ideale, passando fra i nn. civici 54 e 56 di via Fabio Severo, prosegue poi per via Monte Cengio fra i nn. civici 2/1 e 2/3 della medesima, volge a destra fino ad immettersi in vicolo del Castagneto; lo percorre per lungo tratto fino a confluire in via C. Cantù, piega a sinistra e, con linea immaginaria, passante fra il n. civico 1 di via C. Cantù ed il n. civico 2 di via Buie d'Istria, raggiunge via Monte San Gabriele all'altezza del n. civico 45; piega a destra, passando posteriormente alla zona edificata di via dei Baiardi, prosegue lungo il confine di rione fra Scorcola e Cologna, per poi rimettersi in via dei Baiardi al n. civico 66; con linea immaginaria diretta a nord - ovest raggiunge quota 180; piega a destra e, con linea ideale, passa a fianco dei nn. civici 84/1, 84/2, 79 e 77 includendoli, per immettersi per un breve tratto in via Orsenigo; da qui all'altezza del n. civico 61 di via dei Baiardi gira a sinistra e raggiunge il torrente Cologna; lo percorre per breve tratto ed all'altezza del n. civico 11 di via Orsenigo, con linea ideale, raggiunge via A. Fleming, la percorre dal n. civico 7 al n. civico 1 per congiungersi con Clivo Artemisio percorrendolo verso nord; prosegue poi fino all'altezza del n. civico 8 per girare verso destra e continuare il percorso con linea ideale lungo il confine dei rioni di Cologna e di Guardiella, sino alla confluenza con il confine di Guardiella e Trebiciano: da qui prosegue lungo i confini in comune di Trieste I, Trieste II, Trieste VIII. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali ecc.).

22 – Collegio di TRIESTE X

Capoluogo:
Trieste
(Tribunale di Trieste)

comprende la parte del territorio del comune di Trieste, delimitata come segue: inizia all'incrocio fra la via A. Ponchielli e la via Dante Alighieri, attraversa piazza Sant'Antonio Nuovo, prosegue lungo la via XXX Ottobre fino a confluire verso destra in piazza G. Oberdan, continua verso piazza Dalmazia l'attraversa e, volgendo verso destra si immette in via di Romagna; la percorre fino ad immettersi, nello stesso senso, nella via Fabio Severo percorrendola fino ad arrivare all'altezza fra i nn. civici 54 e 56 e costituire il punto d'incontro con il collegio di Trieste IX; da qui prosegue lungo i confini in comune di Trieste IX, Trieste VIII, Trieste VI e Trieste VII. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali ecc.).

23 – Collegio di TRIESTE XI

Capoluogo:
Trieste
(Tribunale di Trieste)

comprende la parte del territorio de comune di Trieste, delimitata come segue: inizia dal mare all'altezza delle sorgenti di Aurisina, da qui seguendo la linea di delimitazione tra il territorio del comune di Trieste e quello di Duino Aurisina (Duino Aurisina I, Duino Aurisina IV), percorre successivamente la linea di confine con il comune di Sgonico, quindi percorre il confine in comune con il collegio di Trieste I, successivamente di Trieste IX fino a pervenire nel rione di Cologna a quota 180; da qui, percorrendo con linea immaginaria, lungo il confine fra i rioni di Cologna e Scorcola, passa di lato al campo sportivo del C.O.N.I. di Cologna, includendolo; raggiunge la trenovia di Trieste–Opicina a quota 200, la segue per un breve tratto fino ad immettersi in via Marziale, risale verso l'alto fino a pervenire in via Commerciale e attraversandola piega a sinistra lungo il confine di rione fra Scorcola e Roiano e percorre pure il torrente Scalze; all'altezza del n. civico 9 di scala dell'Erica piega a destra ed all'altezza del n. civico 23 della medesima, sale lungo via dell'Erica passando fra i nn. civici 8 e 10 della stessa raggiungendo vicolo delle Rose che, con linea ideale, lo attraversa fino a raggiungere il torrente Rosani a quota 70; lo percorre piegando a sinistra, raggiunge via dei Moreri all'altezza del n. 32, la discende per un breve tratto e, passando fra i nn. civici 22 e 26 della stessa, con linea ideale, raggiunge il n. civico 21 di Scala Santa; quindi piega a sinistra e, passando fra i nn. civici 3 e 9 e tra 7 e 7/1, ne raggiunge il n. civico 6; risale Scala Santa, fino all'altezza del n. civico 20 escludendone il n. civico 22, piega a sinistra per raggiungere il n. civico 30; con linea immaginaria raggiunge via G. Giusti all'altezza del n. civico 7 e la discende per immettersi in via Montorsino: con linea ideale passante fra i nn. civici 2 e 3 di questa raggiunge via dei Giacinti all'altezza del n. civico 1; l'attraversa e si immette in via Valmartinaga piega a sinistra in via dei Gelsomini, circoscrivendo la cabina elettrica dell'E.N.E.L., scende lungo la via delle Ginestre fino a largo Petazzi e girando a sinistra imbocca via Sant'Ermacora fino a pervenire in piazza Tra i Rivi; piega a destra lungo via di Roiano, via L. Stock, via di Tor San Piero attraversa largo Roiano e, piegando a destra percorre viale Miramare fino all'altezza del n. civico 77 e, piegando a sinistra con linea retta, si immette nel Porto Vecchio e all'altezza del Molo Zero perviene al mare. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali ecc.).

24 – Collegio di TRIESTE XII

Capoluogo:
Trieste
(Tribunale di Trieste)

comprende la parte del territorio del comune di Trieste delimitata come segue: inizia dal mare all'altezza del Molo Zero, si immette nel Porto Nuovo e da qui segue le linee di confine in comune con Trieste XI, Trieste IX, Trieste X e Trieste VII fino a raggiungere il mare. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali ecc.).

PROVINCIA DI GORIZIA

Popolazione al 20 ottobre 2001: 136.491

Seggi assegnati n.24

1 – Collegio di CORMONS I

Capoluogo:
Cormons
(Tribunale di Gorizia)

comprende parte del territorio del comune di Cormons delimitata come segue: confine intercomunale di Cormons - Dolegna del Collio, confine di Stato verso sud - est sino all'incrocio delle strade Cormons - Castelletto Zeglo e Mossa - Castelletto Zeglo, linea immaginaria sino a quota 58 sul bivio della strada Cormons - Plessiva, linea con direzione sud - ovest sino all'incontro con la linea ferroviaria Gorizia - Udine all'altezza del sottopassaggio Saldarini, linea ferroviaria Gorizia - Udine confine interprovinciale Udine - Gorizia verso nord; ed il comune di Dolegna del Collio.

2 – Collegio di CORMONS II

Capoluogo:
Cormons
(Tribunale di Gorizia)

comprende parte del territorio del comune di Cormons delimitata come segue: linea ferroviaria Udine - Gorizia dal punto d'incontro con il confine interprovinciale Udine - Gorizia sino al sottopassaggio Saldarini, linea immaginaria verso nord - est sino al bivio della strada Cormons - Plessiva a quota 58, linea immaginaria verso est sino al confine di Stato, confine di Stato, confine intercomunale Cormons - Capriva del Friuli, confine intercomunale Cormons - Mariano del Friuli, confine intercomunale Cormons - Medea, confine interprovinciale Udine - Gorizia sino all'incrocio con la linea ferroviaria Udine - Gorizia; ed i comuni di: Capriva del Friuli - Moraro - San Floriano del Collio.

3 – Collegio di FARRA D'ISONZO

Capoluogo:
Farra d'Isonzo
(Tribunale di Gorizia)

comprende i comuni di Farra d'Isonzo - Mariano del Friuli - Mossa - San Lorenzo Isontino.

4 – Collegio di GORIZIA I

Capoluogo:
Gorizia
(Tribunale di Gorizia)

comprende parte del territorio del comune di Gorizia delimitata come segue: confine territoriale con il comune di San Floriano del Collio, linea immaginaria dal confine territoriale con il comune di San Floriano del Collio nei pressi del bivio della strada per Valleris e Uclanzi al sottopasso del rilevato ferroviario Gorizia - Udine situato tra le vie Sottomonte e Chiese Antiche, tratto di via Sottomonte (escluso) sino all'incrocio con via delle Grappate, tratto di via delle Grappate (escluso) sino all'incrocio con via Brigata Re, tratto di via Brigata Re (compreso), quadrivio della Madonnina del Fante, rilevato stradale sino al ponte sul fiume Isonzo, asse fiume Isonzo sino al limite territoriale del comune, confine intercomunale Gorizia -

Farra d'Isonzo, confine intercomunale Gorizia - Mossa, confine intercomunale Gorizia - San Floriano del Collio.

5 – Collegio di GORIZIA II

Capoluogo:
Gorizia
(Tribunale di Gorizia)

comprende parte del territorio del comune di Gorizia delimitata come segue: dal confine territoriale con il comune di San Floriano del Collio nei pressi del bivio della strada per Valleris e Uclanzi al confine di Stato fissato a quota 610 del Monte Sabotino, confine di Stato sino al fiume Isonzo, asse fiume Isonzo sino al ponte di Piuma, tratto di via Don Bosco (escluso), tratto di viale XX Settembre (escluso) sino all'incrocio con la via Brigata Pavia, tratto di via Brigata Pavia (compreso), scarpata che sovrasta la via dei Gelsi, tratto di viale Virgilio (escluso) sino all'incrocio con viale Colombo, tratto di viale Colombo (compreso), tratto di via Brigata Casale (compreso) sino all'incrocio con le vie Paolo Diacono e Montecucco, asse via Montecucco sino all'incrocio con via Lungo Isonzo Argentina, torrente Corno sino alla foce, fiume Isonzo sino al ponte IX Agosto, rilevato stradale sino al quadrivio della Madonnina del Fante, tratto di via Brigata Re (escluso) sino all'incrocio con la via delle Grappate, tratto di via delle Grappate (compreso) sino all'incrocio con la via Sottomonte, tratto della via Sottomonte (compreso) sino al sottopasso del rilevato ferroviario Gorizia - Udine, linea immaginaria sino al bivio della strada per Valleris e Uclanzi.

6 – Collegio di GORIZIA III

Capoluogo:
Gorizia
(Tribunale di Gorizia)

comprende parte del territorio del comune di Gorizia delimitata come segue: asse del fiume Isonzo dal ponte di Piuma al confine di Stato, confine di Stato sino al valico di via Rafut, via Rafut (compresa), via Favetti (compresa) sino all'incrocio con la via Carducci, tratto di via Carducci (compreso) sino all'incrocio con le vie Arcivescovado e Seminario, tratto di via del Seminario (compreso) sino all'incrocio con il corso Verdi, tratto di corso Verdi (escluso) sino all'incrocio con le vie Mameli e Santa Chiara, via Santa Chiara (esclusa), viale XX Settembre (compreso), tratto di via Don Bosco (compreso), ponte di Piuma.

7 – Collegio di GORIZIA IV

Capoluogo:
Gorizia
(Tribunale di Gorizia)

comprende parte del territorio del comune di Gorizia delimitata come segue: dall'incrocio di via Brigata Pavia con viale XX Settembre, viale XX Settembre (escluso), via Santa Chiara (compresa) sino all'incrocio con il corso Verdi, tratto di corso Verdi (compreso) sino all'incrocio con via del Seminario, tratto di via del Seminario (escluso), sino all'incrocio con le vie Arcivescovado e Carducci, tratto di via Carducci (escluso) sino all'incrocio con la via Favetti, via Favetti (esclusa), via Rafut (esclusa), confine di Stato, confine di Stato sino al valico internazionale della Casa Rossa, via Alviano (esclusa), piazza Sant'Antonio (esclusa), via dei Rabatta (compresa), via Baiamonti (compresa) sino all'incrocio con la via Vittorio Veneto, asse via Vittorio Veneto, piazza San Francesco (compresa), via Filzi (compresa),

via XXIV Maggio (compresa) sino all'incrocio con il corso Italia, via IX Agosto (compresa), tratto di via Brigata Casale (compresa) sino all'incrocio con le via Paolo Diacono e Montecucco, tratto finale della via Brigata Casale (escluso), tratto di viale Colombo (escluso) sino all'incrocio con il viale Virgilio, tratto di viale Virgilio (compreso), scarpata che sovrasta la via dei Gelsi sino alla confluenza con la via Brigata Pavia, tratto di via Brigata Pavia (escluso) sino all'incrocio con il viale XX Settembre.

8 – Collegio di GORIZIA V

Capoluogo:
Gorizia
(Tribunale di Gorizia)

comprende parte del territorio del comune di Gorizia delimitata come segue: confine di Stato dal valico internazionale della Casa Rossa (compreso) al rilevato ferroviario Italia - Slovenia, rilevato ferroviario Italia - Slovenia sino alla sua intersezione con quello Gorizia - Trieste, rilevato ferroviario Gorizia - Trieste sino all'altezza del muro di cinta delle caserme di via dei Magazzini, asse di via dei Magazzini sino all'incrocio con la via Trieste, tratto di via Trieste (escluso) sino all'incrocio di via Fratelli Rosselli, via Fratelli Rosselli (escluso) sino all'incrocio di via Cipriani, asse di via Cipriani sino all'incrocio con via del Falti, tratto di via del Falti (escluso) sino all'incrocio con via della Bona, via della Bona (esclusa) sino all'incrocio di via Vittorio Veneto, via Baiamonti (esclusa), via Rabatta (esclusa), piazza Sant'Antonio (compresa), via Alviano (compresa), valico internazionale della Casa Rossa.

9 – Collegio di GORIZIA VI

Capoluogo:
Gorizia
(Tribunale di Gorizia)

comprende parte del territorio del comune di Gorizia delimitata come segue: dalla foce del torrente Corno sino alla via Lungo Isonzo Argentina, asse della via Montecucco, tratto della via Brigata Casale (escluso) sino all'incrocio con le vie Leoni e Leopardi, tratto di via Leoni (compreso) sino all'incrocio con la via Grossi, via Grossi (compresa) sino all'incrocio con via Paolo Diacono, tratto di Via Paolo Diacono (compreso) sino alla confluenza con via Fatebenefratelli, via Fatebenefratelli (compresa) sino all'incrocio con la via Aquileia, sottopassaggio ferroviario di via Aquileia, rilevato ferroviario Gorizia - Trieste sino all'intersezione con quello Italia - Slovenia, rilevato ferroviario Italia - Slovenia sino al confine di Stato, confine di Stato sino al limite territoriale con il comune di Savogna d'Isonzo, confine territoriale con il comune di Savogna d'Isonzo sino al fiume Isonzo, asse del fiume Isonzo sino alla foce del torrente Corno.

10 – Collegio di GORIZIA VII

Capoluogo:
Gorizia
(Tribunale di Gorizia)

comprende parte del territorio del comune di Gorizia delimitata come segue: dall'incrocio della via Brigata Casale con la via dei Leoni, tratto di via Brigata Casale (escluso) sino all'incrocio con via IX Agosto, via IX Agosto (esclusa) sino all'incrocio con il corso Italia, via XXIV Maggio (esclusa), via Filzi (esclusa), piazza San Francesco (esclusa), asse della via Vittorio Veneto sino all'incrocio con via della Bona, via della Bona (compresa) sino all'incrocio con via del Falti, tratto di via del Falti (compreso) sino

all'incrocio con le via Aprica e Cipriani, asse della via Cipriani sino all'incrocio con la via Fratelli Rosselli, via Fratelli Rosselli (compresa) sino all'incrocio con la via Trieste, tratto della via Trieste (compreso) sino all'incrocio con la via dei Magazzini, asse di via dei Magazzini sino al rilevato ferroviario Gorizia - Trieste, rilevato ferroviario sino al sottopassaggio di via Aquileia, via Fatebenefratelli (esclusa), tratto di via Paolo Diacono (escluso) sino all'incrocio con la via Grossi, via Grossi (esclusa) sino alla confluenza con la via dei Leoni, tratto di via dei Leoni (escluso) sino all'incrocio con via Brigata Casale.

11 – Collegio di GRADISCA D'ISONZO

Capoluogo:
Gradisca d'Isonzo
(Tribunale di Gorizia)

comprende il comune di Gradisca d'Isonzo.

12 – Collegio di GRADO

Capoluogo:
Grado
(Tribunale di Gorizia)

comprende parte del territorio del comune di Grado delimitata come segue: dall'isola di S.Maria di Barbana (esclusa) asse del canale di Primero sino allo sbocco, verso sud - ovest lido del mare sino alla passeggiata a mare Nazario Sauro, passeggiata a mare Nazario Sauro sino all'altezza di via Zara, via Zara (esclusa), largo Boccaccio (escluso), via Leopardi sino all'incrocio con via F. Severo (esclusa), via F. Severo (esclusa), piazza Oberdan (esclusa), riva S. Vito (esclusa), riva Bersaglieri (inclusa), asse oltre il porto - canale, rive Dandolo (esclusa), via Volta (inclusa), piazzale Carpaccio (escluso), via Manzoni (inclusa), dall'incrocio di via Manzoni e riva Scaramuzza asse canale dell'uomo Morto sino all'isola di S. Maria di Barbana.

13 – Collegio di MONFALCONE I

Capoluogo:
Monfalcone
(Tribunale di Gorizia)

comprende parte del territorio del comune di Monfalcone delimitata come segue: ad ovest ed a nord confine intercomunale Monfalcone - Ronchi dei Legionari, ad est confini intercomunali Monfalcone - Doberdò del Lago e Monfalcone - Duino Aurisina sino all'incrocio con la linea ferroviaria Monfalcone - Trieste, linea ferroviaria Monfalcone-Trieste, lato est del piazzale della stazione, viottolo di congiunzione tra il piazzale della stazione con via Romana, asse via Romana, asse via G. Randaccio, asse via E. Toti, asse corso del Popolo, asse piazza della Repubblica, asse via Duca d'Aosta sino all'incrocio con via G. Oberdan, asse via don Fanin sino all'incrocio con via Mazzini, asse via Mazzini sino all'incrocio con via V. Gioberti, asse via V. Gioberti, asse via Parini, asse via IV Novembre, asse via I Maggio fino al confine intercomunale Monfalcone - Ronchi dei Legionari.

14 – Collegio di MONFALCONE II

Capoluogo:
Monfalcone
(Tribunale di Gorizia)

comprende parte del territorio del comune di Monfalcone delimitata come segue: dall'incrocio di via E. Toti con il viale S. Marco asse via E. Toti, asse via G. Randaccio, asse via Romana sino all'incrocio del viottolo di congiunzione di via Romana con il piazzale della stazione, linea ferroviaria Monfal-

cone - Trieste, confine intercomunale Monfalcone - Duino Aurisina, litorale Adriatico, asse canale E. Valentinis sino all'altezza della via Pucino, asse via Pucino sino all'incrocio con via G. Matteotti, asse via G. Matteotti sino all'incrocio con il viale San Marco, asse viale San Marco sino all'incrocio con la via E. Toti.

15 – Collegio di MONFALCONE III

Capoluogo:
Monfalcone
(Tribunale di Gorizia)

comprende parte del territorio del comune di Monfalcone delimitata come segue: asse via Matteotti sino all'incrocio con via Pucino, asse via Pucino, asse canale Valentinis, litorale Adriatico, confine intercomunale Monfalcone – Staranzano sino all'incrocio con la roggia d'irrigazione, asse roggia sino all'altezza via Capitello del Cristo, confine intercomunale Monfalcone – Staranzano fino all'incrocio di via Trieste con via Terenziana, asse via Terenziana fino all'incrocio con via Nievo, via Nievo fino all'incrocio con via Natisone, via Natisone fino a via Isonzo, asse via Isonzo fino via Aquileia, linea esterna a via Aquileia fino via A. Manlio, asse via A. Manlio, via dei Cipressi fino all'intersezione con via Callisto Cosulich e viale Oscar Cosulich, asse viale San Marco fino via Matteotti (giusta rettifica D.Preg. 030/Pres. del 13 febbraio 2006).

16 – Collegio di MONFALCONE IV

Capoluogo:
Monfalcone
(Tribunale di Gorizia)

comprende parte del territorio del comune di Monfalcone delimitata come segue: asse via Gioberti, asse via G. Mazzini sino all'incrocio con via don P. Fanin, asse via don P. Fanin, asse via G. Oberdan, asse via Duca d'Aosta, asse piazza della Repubblica, asse corso del Popolo, asse viale S. Marco, asse viale O. Cosulich, asse via dei Cipressi, asse via A. Manlio, asse via Aquileia sino all'incrocio con via Raffaello Sanzio, asse via Raffaello Sanzio, asse canale dei Dottori, asse largo dell'Anconetta, asse via G. Parini sino all'incrocio con via G. Gioberti.

17 – Collegio di MONFALCONE V

Capoluogo:
Monfalcone
(Tribunale di Gorizia)

comprende parte del territorio del comune di Monfalcone delimitata come segue: asse via I° Maggio dal confine intercomunale Monfalcone–Ronchi dei Legionari, asse via IV Novembre, asse canale De Dottori fino all'altezza di via Sanzio, asse di via Sanzio fino a via Isonzo, asse via Isonzo fino all'incrocio con via Natisone, linea a nord di via Natisone fino all'incrocio con via Nievo, asse via Nievo fino all'incrocio con via Terenziana, asse via Terenziana fino a via d'Annunzio, confine intercomunale Monfalcone – Staranzano fino all'intersezione con via XXIV Maggio, confine intercomunale fino a via I° Maggio (giusta rettifica D.Preg. 030/Pres. del 13 febbraio 2006).

18 – Collegio di ROMANS D'ISONZO

Capoluogo:
Romans d'Isonzo
(Tribunale di Gorizia)

comprende i comuni di Medea - Romans d'Isonzo – Villesse.

19 – Collegio di RONCHI DEI LEGIONARI I

Capoluogo:
Ronchi dei Legionari
(Tribunale di Gorizia)

comprende parte del territorio del comune di Ronchi dei Legionari delimitata come segue: a nord - est confine intercomunale Ronchi dei Legionari - San Pier d'Isonzo sino a via Mario Stoppani (esclusa), via Pietro Micca (esclusa) fino all'incrocio con via Redipuglia (esclusa) a sud con via Matteotti (esclusa) sino all'incrocio con via Isonzo (esclusa) a est fino all'incrocio con via Redipuglia proseguendo a nord fino all'incrocio con via Cimarosa (esclusa) ed a est fino al punto di incontro con la linea ferroviaria Gorizia – Monfalcone, linea ferroviaria Gorizia – Monfalcone sino all'incontro con il confine intercomunale Ronchi dei Legionari - Monfalcone, verso sud, confine intercomunale Ronchi dei Legionari - Monfalcone, confine intercomunale Ronchi dei Legionari - Staranzano, confine intercomunale Ronchi dei Legionari - San Canzian d'Isonzo.

20 – Collegio di RONCHI DEI LEGIONARI II

Capoluogo:
Ronchi dei Legionari
(Tribunale di Gorizia)

comprende parte del territorio del comune di Ronchi dei Legionari delimitata come segue: a nord – ovest confine intercomunale Ronchi dei Legionari – San Pier d'Isonzo, confine intercomunale Ronchi dei Legionari - Fogliano Redipuglia fino a via Mario Stoppani (compresa) via Pietro Micca (compresa) fino all'incrocio con via Redipuglia (compresa) a sud da via Matteotti (compresa) sino all'incrocio con via Isonzo (compresa) a est fino all'incrocio con via Redipuglia (compresa) proseguendo a nord fino all'incrocio con Via Cimarosa (compresa) ed a est fino al punto d'incontro con la linea ferroviaria Gorizia - Monfalcone, dalla linea ferroviaria Gorizia - Monfalcone verso est confine intercomunale Ronchi dei Legionari - Fogliano Redipuglia, confine intercomunale Ronchi dei Legionari – Doberdò del Lago, a sud confine intercomunale Ronchi dei Legionari – Monfalcone sino al punto d'incontro con la linea ferroviaria Gorizia – Monfalcone, ed il comune di Fogliano Redipuglia.

21 – Collegio di SAGRADO

Capoluogo:
Sagrado
(Tribunale di Gorizia)

comprende i comuni di Doberdò del Lago - Sagrado - Savogna d'Isonzo.

22 – Collegio di SAN CANZIAN D'ISONZO

Capoluogo:
San Canzian d'Isonzo
(Tribunale di Gorizia)

comprende parte del territorio del comune di San Canzian d'Isonzo delimitata dalle seguenti frazioni: San Canzian e Begliano; ed i comuni di: San Pier d'Isonzo - Turriaco.

Capoluogo:
San Canzian d'Isonzo
(Tribunale di Gorizia)

23 – Collegio di SAN CANZIAN D'ISONZO - GRADO

comprende parte del territorio del comune di Grado delimitata come segue: dalla località Porto Buso, confine interprovinciale Udine - Gorizia sino al punto d'incrocio con il fiume Isonzato, fiume Isonzato sino alla confluenza con il fiume Isonzo, asse fiume Isonzo sino alla foce, lido del mare sino allo sbocco del canale Primero, asse del canale Primero verso ovest sino all'isola di Barbana (inclusa), asse del canale dell'Uomo Morto verso sud - ovest sino all'isola di Grado all'incrocio di riva Scaramuzza e via Manzoni, via Manzoni (esclusa), piazzale Carpaccio (incluso), via A. Volta (esclusa), riva Dandolo (inclusa), asse oltre il porto - canale, riva Bersaglieri (esclusa), riva S. Vito (inclusa), piazza Oberdan (inclusa), via F. Severo (inclusa), via Leopardi (inclusa), largo Boccaccio (incluso), via Zara (inclusa), via Milano (inclusa), confine comunale lagunare sino alla località Porto Buso; e parte del territorio del comune di San Canzian d'Isonzo delimitata dalle seguenti frazioni: Pieris e Isola Morosini.

Capoluogo:
Staranzano
(Tribunale di Gorizia)

24 – Collegio di STARANZANO

comprende il comune di Staranzano.

PROVINCIA DI UDINE

Popolazione al 20 ottobre 2001: 518.840

Seggi assegnati n. 30

1 – Collegio di BASILIANO

Capoluogo:
Basiliano
(Tribunale di Udine)

comprende i comuni di Basiliano – Lestizza – Mereto di Tomba – Sedegliano.

2 – Collegio di BUIA

Capoluogo:
Buia
(Tribunale di Tolmezzo)

comprende i comuni di Buia – Cassacco – Colloredo di Monte Albano – Osoppo – Treppo Grande.

3 – Collegio di CERVIGNANO DEL FRIULI

Capoluogo:
Cervignano del Friuli
(Tribunale di Udine)

comprende i comuni di Aquileia – Cervignano del Friuli – Terzo d'Aquileia.

4 – Collegio di CIVIDALE DEL FRIULI

Capoluogo:
Cividale del Friuli
(Tribunale di Udine)

comprende i comuni di Cividale del Friuli – Corno di Rosazzo – Premariacico.

5 – Collegio di CODROIPO

Capoluogo:
Codroipo
(Tribunale di Udine)

comprende i comuni di Camino al Tagliamento – Codroipo.

6 – Collegio di FAEDIS – SAN PIETRO AL NATISONE

Capoluogo:
Faedis
(Tribunale di Udine)

comprende i comuni di Attimis – Drenchia – Faedis – Grimacco – Moimacco – Prepotto – Pulfero – San Leonardo – San Pietro al Natisone – Savogna – Stregna – Torreano.

7 – Collegio di FAGAGNA

Capoluogo:
Fagagna
(Tribunale di Udine)

comprende i comuni di Coseano – Dignano – Fagagna – Flaibano – Moruzzo – Rive d'Arcano – San Vito di Fagagna.

8 – Collegio di FIUMICELLO

Capoluogo:
Fiumicello
(Tribunale di Udine)

comprende i comuni di Aiello del Friuli – Bagnaria Arsa – Campolongo al Torre – Fiumicello – Ruda – San Vito al Torre – Tapogliano – Villa Vicentina – Visco.

9 – Collegio di GEMONA DEL FRIULI

Capoluogo:
Gemona del Friuli
(Tribunale di Tolmezzo)

comprende i comuni di Artegna – Gemona del Friuli – Montenars – Trasaghis.

10 – Collegio di LATISANA

Capoluogo:
Latisana
(Tribunale di Udine)

comprende i comuni di Latisana – Lignano Sabbiadoro – Precenicco.

11 – Collegio di MANZANO

Capoluogo:
Manzano
(Tribunale di Udine)

comprende i comuni di Buttrio – Manzano – San Giovanni al Natisone.

12 – Collegio di MORTEGLIANO

Capoluogo:
Mortegliano
(Tribunale di Udine)

comprende i comuni di Bertiole – Castions di Strada – Mortegliano – Talmassons – Varmo.

13 – Collegio di OVARO – AMPEZZO

Capoluogo:
Ovaro
(Tribunale di Tolmezzo)

comprende i comuni di Ampezzo – Enemonzo – Forni di Sopra – Forni di Sotto – Lauco – Ovaro – Prato Carnico – Preone – Raveo – Rigolato – Sauris – Socchieve – Villa Santina.

14 – Collegio di PALMANOVA

Capoluogo:
Palmanova
(Tribunale di Udine)

comprende i comuni di Bicinicco – Chiopris-Viscone – Gonars – Palmanova – Santa Maria La Longa – Trivignano Udinese.

15 – Collegio di PASIAN DI PRATO

Capoluogo:
Pasian di Prato
(Tribunale di Udine)

comprende i comuni di Martignacco – Pagnacco – Pasian di Prato.

16 – Collegio di PAULARO

Capoluogo:
Paularo
(Tribunale di Tolmezzo)

comprende i comuni di Arta Terme – Cercivento – Comeglians – Forni Avoltri – Ligosullo – Paluzza – Paularo – Ravascletto – Sutrio – Treppo Carnico – Zuglio.

17 – Collegio di POZZUOLO DEL FRIULI

Capoluogo:
Pozzuolo del Friuli
(Tribunale di Udine)

comprende i comuni di Campoformido – Pavia di Udine – Pozzuolo del Friuli.

18 – Collegio di REANA DEL ROJALE

Capoluogo:
Reana del Rojale
(Tribunale di Udine)

comprende i comuni di Povoletto – Pradamano – Reana del Rojale – Remanzacco.

19 – Collegio di RIVIGNANO

Capoluogo:
Rivignano
(Tribunale di Udine)

comprende i comuni di Muzzana del Turgnano – Palazzolo dello Stella – Pocenia – Rivignano – Ronchis – Teor.

20 – Collegio di SAN DANIELE DEL FRIULI

Capoluogo:
San Daniele del Friuli
(Tribunale di Udine)

comprende i comuni di Forgaria nel Friuli – Majano – Ragogna – San Daniele del Friuli.

21 – Collegio di SAN GIORGIO DI NOGARO

Capoluogo:
San Giorgio di Nogaro
(Tribunale di Udine)

comprende i comuni di Carlino – Marano Lagunare – Porpetto – San Giorgio di Nogaro – Torviscosa.

22 – Collegio di TARENTO

Capoluogo:
Tarcento
(Tribunale di Udine)

comprende i comuni di Lusevera – Magnano in Riviera – Nimis – Taipana – Tarcento.

23 – Collegio di TARVISIO – PONTEBBA

Capoluogo:
Tarvisio
(Tribunale di Tolmezzo)

comprende i comuni di Chiusaforte – Dogna – Malborghetto-Valbruna – Moggio Udinese – Pontebba – Resia – Resiutta – Tarvisio.

24 – Collegio di TAVAGNACCO

Capoluogo:
Tavagnacco
(Tribunale di Udine)

comprende i comuni di Tavagnacco – Tricesimo.

25 – Collegio di TOLMEZZO

Capoluogo:
Tolmezzo
(Tribunale di Tolmezzo)

comprende i comuni di Amaro – Bordano – Cavazzo Carnico – Tolmezzo – Venzone – Verzegnis.

26 – Collegio di UDINE I

Capoluogo:
Udine
(Tribunale di Udine)

comprende parte del territorio del comune di Udine, delimitata come segue: via Colugna (lato sud dal n. civico 170 al confine del Comune), via Cotonificio (lato ovest – sino all'incrocio con via Colugna), via Martignacco (lato ovest), piazzale P. Diacono (escluso), viale G. B. Bassi (lato nord), piazzale G.B. Cavedalis (incluso), viale del Ledra (lato ovest), piazzale XXVI Luglio dal n. civico 24 al n. civico 15, viale Venezia (escluso); Sobborghi: Cormor Alto – Cormor Basso – Rizzi (tutti inclusi).

27 – Collegio di UDINE II

Capoluogo:
Udine
(Tribunale di Udine)

comprende parte del territorio del comune di Udine, delimitata come segue: via Colugna (lato nord dal n. civico 189 al confine del Comune), via Cotonificio (lato est sino all'incrocio con via Colugna), via Martignacco (lato est - dal n. civico 1 al n. civico 61), via San Daniele (lato nord), piazzale Osoppo (escluso), via A. Caccia (lato nord), via Planis (lato nord dal n. civico 42 sino al n. civico 188 – fino ad intersecarsi con la FS per Tarvisio), roggia di Palma (lato nord – fino all'incrocio con via Bariglaria, confine del Comune); Sobborghi: Paderno – Godia – Beivars – San Bernardo (tutti inclusi).

28 – Collegio di UDINE III

Capoluogo:
Udine
(Tribunale di Udine)

comprende parte del territorio del comune di Udine, delimitata come segue: roggia di Palma (lato sud – fino all'incrocio con via Bariglaria – confine del Comune), linea FS Tarvisio - Udine, piazzale G. D'Annunzio (escluso), viale Palmanova (escluso); Sobborghi: Baldasseria Alta, Baldasseria Bassa, Baldasseria Media, San Gottardo e Laipacco (tutti inclusi).

29 – Collegio di UDINE IV

Capoluogo:
Udine
(Tribunale di Udine)

comprende parte del territorio del comune di Udine, delimitata come segue: viale Palmanova (incluso), piazzale G. D'Annunzio (escluso), viale Europa Unita (escluso), viale delle Ferriere (escluso), piazzale Cella (dal n. civico 72 al n. civico 37), viale Duodo (lato ovest), viale Venezia (incluso); Sobborghi: San Rocco, Sant'Osvaldo e Cussignacco (tutti inclusi).

30 – Collegio di UDINE V

Capoluogo:
Udine
(Tribunale di Udine)

comprende parte del territorio del comune di Udine, delimitata come segue: piazzale Osoppo (incluso), via A. Caccia (lato sud), via Planis (lato sud - dall'incrocio con il cavalcavia Simonetti al n. civico 101), Linea FS Tarvisio – Udine (piazzale G. D'Annunzio, viale Europa Unita e viale delle Ferriere inclusi) FS Centrale – linea FS Udine – Venezia - fino al piazzale G.B. Cella (dal n. civico 33 al n. civico 1), viale Duodo (lato est), piazzale XXVI Luglio (dal n. civico 13 al n. civico 1 e dal n. civico 33 al n. civico 25), viale del Ledra (lato est), piazzale Cavedalis (escluso), viale G.B. Bassi (lato sud), piazzale P. Diacono (incluso), viale San Daniele (lato sud).

PROVINCIA DI PORDENONE

Popolazione al 20 ottobre 2001: 286.198
Seggi assegnati n.24

1 – Collegio di AVIANO

Capoluogo:
Aviano
(Tribunale di Pordenone)

comprende i comuni di Aviano - Budoia - Polcenigo.

2 – Collegio di AZZANO DECIMO

Capoluogo:
Azzano Decimo
(Tribunale di Pordenone)

comprende il comune di Azzano Decimo.

3 – Collegio di BRUGNERA

Capoluogo:
Brugnera
(Tribunale di Pordenone)

comprende i comuni di Brugnera - Prata di Pordenone.

4 – Collegio di CANEVA

Capoluogo:
Caneva
(Tribunale di Pordenone)

comprende il comune di Caneva e parte del territorio del comune di Sacile, così delimitata: ad est fiume Livenza, dal ponte di viale Repubblica fino al confine col comune di Caneva, a nord e ad ovest confine col comune di Caneva e con la provincia di Treviso, a sud confine con la provincia di Treviso, fiume Meschio, fino all'altezza del n. civico 43 (escluso) di strada Campagnola, da questo, una linea immaginaria toccante i numeri civici fino al 32 (inclusi) della strada predetta per poi proseguire a nord - est comprendendo via Bassano (traversa IV di viale Trento) via Padova (III traversa di viale Trento), via Belluno (II traversa di viale Trento), Viale Trento (compreso il lato sud), via M. Sfriso (inclusa), via Vittorio Veneto (laterale di via M. Sfriso), via V. Fasan (traversa di via M. Sfriso), via Carso (laterale di via Fasan), via Pasubio (traversa di via Fasan), via Cortina (laterale di via Pasubio), via Misurina (laterale di via Pasubio), vicolo Dal Fabbro (escluso), via XXV Aprile (inclusa), piazza IV Novembre (inclusa), via Garibaldi (inclusa), ponte di viale Repubblica.

5 – Collegio di CASARSA DELLA DELIZIA

Capoluogo:
Casarsa della Delizia
(Tribunale di Pordenone)

comprende i comuni di Casarsa della Delizia - Valvasone.

6 – Collegio di CORDENONS

Capoluogo:
Cordenons
(Tribunale di Pordenone)

comprende il comune di Cordenons, esclusa la parte compresa nel collegio di Pordenone III.

7 – Collegio di FIUME VENETO

Capoluogo:
Fiume Veneto
(Tribunale di Pordenone)

comprende i comuni di Chions - Fiume Veneto.

8 – Collegio di FONTANAFREDDA

Capoluogo:
Fontanafredda
(Tribunale di Pordenone)

comprende i comuni di Fontanafredda - Roveredo in Piano.

9 – Collegio di MANIAGO

Capoluogo:
Maniago
(Tribunale di Pordenone)

comprende i comuni di Frisanco - Maniago.

10 – Collegio di MEDUNO

Capoluogo:
Meduno
(Tribunale di Pordenone)

comprende i comuni di Arba - Cavasso Nuovo - Fanna - Meduno - Sequals.

11 – Collegio di MONTEREALE VALCELLINA

Capoluogo:
Montereale Valcellina
(Tribunale di Pordenone)

comprende i comuni di Andreis - Barcis - Cimolais - Claut - Erto e Casso - Montereale Valcellina - Vajont.

12 – Collegio di PASIANO DI PORDENONE

Capoluogo:
Pasiano di Pordenone
(Tribunale di Pordenone)

comprende i comuni di Pasiano di Pordenone - Pravisdomini.

13 – Collegio di PORCIA

Capoluogo:
Porcia
(Tribunale di Pordenone)

comprende il comune di Porcia.

14 – Collegio di PORDENONE I

Capoluogo:
Pordenone
(Tribunale di Pordenone)

comprende parte del territorio del comune di Pordenone, così delimitata: ponte ferroviario sul fiume Noncello, linea ferroviaria Udine –Venezia, vecchio tracciato ferrovia Pordenone–Comina fino all'incrocio con via Montello, via del Bellunello (esclusa), tratto di viale M. Grigoletti (asse), muro di cinta sud della Caserma "M. Fiore" sino all'incrocio con via Montereale, lato destro di via Montereale sino al civico n. 24 incluso (Stabilimento Ospedaliero), via del Traverso (inclusa), via F. Turati (esclusa), via Interna (esclusa), canale e laghetto di San Valentino, roggia detta "del Maglio" sino al punto d'incontro con il canale Noncello, fiume Noncello fino al ponte ferroviario.

15 – Collegio di PORDENONE II

Capoluogo:
Pordenone
(Tribunale di Pordenone)

comprende parte del territorio del comune di Pordenone, così delimitata: ponte ferroviario sul fiume Noncello, linea ferroviaria Udine –Venezia, vecchio tracciato ferrovia Pordenone □ Comina fino all'incrocio con via Montello, via del Bellunello (inclusa), tratto di viale M. Grigoletti (asse), muro di cinta sud della Caserma "M. Fiore" sino all'incrocio con via Montereale, via Montereale (asse) sino al civico n. 24, via del Traverso (esclusa), via F. Turati (inclusa), tratto finale di via Interna (esclusa), via San Daniele (inclusa), confine territoriale con i comuni di San Quirino, Roveredo in Piano e Porcia, fiume Noncello sino al ponte ferroviario.

16 – Collegio di PORDENONE III

Capoluogo:
Pordenone
(Tribunale di Pordenone)

comprende parte del territorio del comune di Cordenons così delimitata: dal confine con il comune di Pordenone e via Villa d'Arco (esclusa), via Santa Fosca (esclusa), Vial d'Aviano (esclusa), via Rossi e via Roveredo (escluse), via Maestra (asse), via Primo Maggio (esclusa), via Nannavecchia e Vial Sclavons (escluse), via Sclavons (esclusa) fino al confine con il comune di Pordenone. parte del territorio del comune di Pordenone così delimitata: confine territoriale con il comune di San Quirino, via San Daniele (esclusa), tratto di via Interna (inclusa), canale e laghetto di San Valentino, roggia detta "del Maglio", canale Noncello sino a viale Aquileia, tratto (incluso) di viale Aquileia, canale industriale sino al limite territoriale del comune, confine con il comune di Cordenons.

17 – Collegio di PORDENONE IV

Capoluogo:
Pordenone
(Tribunale di Pordenone)

comprende parte del territorio del comune di Pordenone, così delimitata: canale industriale dal confine con il comune di Cordenons fino a viale Aquileia, tratto (escluso) di viale Aquileia, canale Noncello, fiume Noncello, confine con i comuni di Porcia, Prata di Pordenone (lungo il fiume Meduna), Pasiano di Pordenone, Azzano Decimo, Fiume Veneto, Zoppola e Cordenons.

18 – Collegio di SACILE

Capoluogo:
Sacile
(Tribunale di Pordenone)

comprende la restante parte del territorio del comune di Sacile non compresa nel collegio di Caneva.

19 – Collegio di SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

Capoluogo:
San Giorgio della Richinvelda
(Tribunale di Pordenone)

comprende i comuni di San Giorgio della Richinvelda - San Quirino - Vivaio.

20 – Collegio di SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Capoluogo:
San Vito al Tagliamento
(Tribunale di Pordenone)

comprende il comune di San Vito al Tagliamento.

21 – Collegio di SESTO AL REGHENA

Capoluogo:
Sesto al Reghena
(Tribunale di Pordenone)

comprende i comuni di Cordovado - Morsano al Tagliamento - Sesto al Reghena.

22 – Collegio di SPILIMBERGO

Capoluogo:
Spilimbergo
(Tribunale di Pordenone)

comprende il comune di Spilimbergo.

23 – Collegio di VITO D'ASIO

Capoluogo:
Vito d'Asio
(Tribunale di Pordenone)

comprende i comuni di Castelnovo del Friuli - Clauzetto - Pinzano al Tagliamento - Tramonti di Sopra - Tramonti di Sotto - Travesio - Vito d'Asio.

24 – Collegio di ZOPPOLA

Capoluogo:
Zoppola
(Tribunale di Pordenone)

comprende i comuni di Arzene - San Martino al Tagliamento - Zoppola.

